



**PROTOCOLLO GENERALE**

N° 22413 del 07/04/2022 11:50:53

**MOVIMENTO:** ARRIVO

**Classificazione:** 05-01

**Fascicolo:** 2022/101

**OGGETTO:** TRASMETTE NOTIFICAZIONE ATTO DI CITAZIONE - CIRCOLO NAUTICO  
ORISTANO ASSOCIAZIONE  
SPORTIVA DILETTANTISTICA

**CORRISPONDENTI:**

STUDIO LEGALE SANDRA SASSU

avvsandrasassu@cnfpec.it

**SMISTATO A**

Settore programmazione e gestione delle risorse  
Ufficio affari legali e contenzioso  
Gabinetto del sindaco e segreteria del sindaco  
Segreteria del segretario  
Servizio patrimonio ed entrate patrimoniali  
Servizio bilancio rendiconto e partecipate

**ASSEGNATO A**

**AVV. SANDRA SASSU**  
VIA DONIZETTI 22-09170 ORISTANO  
TEL. 3496119610-FAX 0783211719  
E-Mail sandra.sassu@tiscali.it  
PEC avvsandrasassu@cnfpec.it

**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**  
**ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA**

*Procedimento n.6655/2021 R.G.-Giudice Dr. Nicola Caschili*

Nell' interesse del **CIRCOLO NAUTICO ORISTANO** Associazione Sportiva Dilettantistica (c.f. 80032780951), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dr. Gian Marco Patta, con sede in Oristano, Frazione di Torregrande Porticciolo Turistico snc, ed elettivamente domiciliato nella via Donizetti 22, in Oristano, presso lo studio dell' Avv. Sandra Sassu (c.f. SSSSDR71C62L424T), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, allegata al presente atto, la quale chiede di ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC avvsandrasassu@cnfpec.it o al numero di fax 0783211719,

Attrice

in contraddittorio con

**MARINE ORISTANESI SERVIZI PORTUALI PER IL TURISMO E LA PESCA S.R.L.** (c.f. 00619200959) con sede in Oristano, Frazione Torregrande presso il Porto Turistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Christian Stara

Convenuta

e

**THARROS YACHTING S.R.L.** (c.f. 01122630955) in persona del legale rappresentante, con sede in Oristano, via Busachi 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Lai e Christian Stara

Convenuta

Premessa

Il Circolo Nautico Oristano Associazione Sportiva Dilettantistica, in data 4 ottobre 2021, ha citato in giudizio, nanti il Tribunale suintestato, la Tharros Yachting S.r.l. e la Società Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l. a mezzo di un atto di citazione del seguente tenore :

**“TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA  
ATTO DI CITAZIONE**

*Nell'interesse del **CIRCOLO NAUTICO ORISTANO** Associazione Sportiva Dilettantistica (c.f. 80032780951), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dr. Gian Marco Patta, con sede in Oristano, Frazione di Torregrande Porticciolo Turistico snc, ed elettivamente domiciliato nella via Donizetti 22, in Oristano, presso lo studio dell' Avv. Sandra Sassu (c.f. SSSSDR71C62L424T), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in calce al presente atto, la quale chiede di ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC avvsandrasassu@cnfpec.it o al numero di fax 0783211719,*

*in contraddittorio con*

***MARINE ORISTANESI SERVIZI PORTUALI PER IL TURISMO E LA PESCA S.R.L.** (c.f. 00619200959) con sede in Oristano, Frazione Torregrande presso il Porto Turistico, in persona del legale rappresentante pro tempore*

*e*

***THARROS YACHTING S.R.L.** (c.f. 01122630955) in persona del legale rappresentante, con sede in Oristano, via Busachi 7*

\*\*\*

*Premessa*

*I) La Società Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l. (nel proseguo anche solo Marine), gestisce il porticciolo turistico di Oristano – Torre Grande. Fino al 2019 è stata una società a partecipazione pubblica i cui soci erano il Comune di Oristano, titolare dell'86 % del capitale sociale, la Società Finanziaria della Regione Sardegna SpA, titolare del 7% e il Circolo Nautico Oristano Associazione Sportiva Dilettantistica (da ora in avanti anche solo Circolo Nautico), titolare dell'ulteriore 7% del capitale sociale. Quest'ultimo, nonostante la quota minoritaria ha avuto nel corso del tempo un ruolo fondamentale nella gestione delle Marine. Infatti per anni i Presidenti del circolo nautico sono stati anche presidenti delle Marine oristanesi, e ad essi si deve l'iniziativa di acquisire la concessione demaniale relativa al porticciolo turistico, poi rinnovata fino ad oggi.*

*II) Con il manifesto intento di rendere più efficiente la gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutelare e promuovere la concorrenza e il mercato, nonché di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (art.1, c.2), il legislatore ha emanato il D.Lgs. 19/08/2016, n.175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in poi ‘TUSPP’ o ‘Legge Madia’). All’art. 24, comma 1, ha disposto che gli enti pubblici avrebbero dovuto procedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data della sua entrata in vigore entro il 30/09/2017, individuando quelle che dovevano essere alienate, perché non strettamente necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali. Al comma 4, ha imposto e fissato il termine per l’alienazione delle partecipazioni in un anno dalla conclusione del procedimento di ricognizione e, quindi, entro e non oltre il 30/09/2018; al successivo comma 5 ha previsto la sanzione per la mancata ricognizione o alienazione entro i predetti termini, disponendo che gli enti che non avessero ottemperato, avrebbero perso l’esercizio dei diritti sociali nei confronti delle società, salvo in ogni caso, ma non in ogni tempo, il potere di alienare la partecipazione. Potere di alienazione che si sarebbe irrimediabilmente consumato il 30/9/2018.*

*III) Il Comune di Oristano, già in forza dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014, con deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 31/3/2015 (doc.1), ha approvato il “Piano operativo per il processo di razionalizzazione della Società partecipate del Comune di Oristano”, e, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 21/12/2015, citata nella determinazione dirigenziale n. 816 del 17.7.2019 (doc.2), ha disposto di procedere alla dismissione mediante vendita della quota di partecipazione del Comune nella società*

*Marine Oristanesi, poi concretamente avviata con deliberazione della Giunta Municipale n. 250 del 28/12/2015, anch'essa citata nella suddetta determinazione. Il valore della quota del Comune è stato stimato dal Dott. Comm. Carmine Mannea con perizia del 15.5.2017 in € 109.000,00.*

*IV) In considerazione di quanto previsto dal TUSPP, con deliberazione n. 82 del 28.9.2017 (doc.3), il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dall'ente in Marine Oristanesi da concludersi entro il 30.9.2018. A tal fine il 19.9.2018 ha indetto un'asta pubblica (con determinazione RG. n.1077 del 19/9/2018) andata però deserta.*

*V) Non avendo ottemperato all'obbligo di vendere la quota entro il 30/9/2018 il Comune ha perso non solo il potere di esercitare i diritti sociali nei confronti della società ma anche il potere di vendere la quota medesima se non per mezzo del CDA. Ciò nonostante, con la delibera n.110 del 28.12.2018 del Consiglio Comunale ha stabilito di concludere il procedimento di dismissione non appena ultimata la seconda procedura di asta pubblica in quel momento in fase di predisposizione (doc.4). Anche tale seconda gara, indetta con determinazione dirigenziale n. 426 del 30.4.2019, stranamente alle medesime condizioni della precedente, ovviamente è andata deserta (doc.5).*

*VI) Il 17 maggio 2019, in sede di assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e il rinnovo degli organi sociali della Marine Oristanesi srl, il presidente del consiglio d'amministrazione (d'ora in poi anche solo "CdA") ha fatto presente al Sindaco del Comune di Oristano (d'ora in poi anche solo "Comune") che l'Ente da lui presieduto, socio di maggioranza della Marine con una quota dell'86%, non poteva più esercitare i diritti sociali nei confronti della partecipata, come, del resto, evidenziato nelle deliberazioni del Consiglio comunale di ricognizione delle partecipate di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175.*

*VII) Il CDA, in vista della fase liquidatoria prevista dallo stesso art.24 comma 5 del TUSPP, ha incaricato il proprio presidente, dottore commercialista, di aggiornare la perizia di stima del valore delle quote, ultimata in data 12/7/2018 (doc.9); successivamente, ai sensi degli artt. 2437-ter secondo comma c.c., e 2437- 4 quater c.c., con pratica prot. R.I. 3783/2019 del 23.7.2019, ha pubblicato nel Registro delle Imprese l'offerta in opzione delle quote del Comune di Oristano e della S.f.i.r.s. S.p.A. ai soci superstiti (doc. 6).*

*VIII) Nel frattempo però, il 25/06/2019 alle ore 10.00 la Giunta comunale, con la deliberazione n. 130 (doc.7), ha deciso la cessione della partecipazione mediante trattativa privata con la Tharros Yachting srl a seguito della proposta da questa pervenuta la stessa mattina (doc.8)<sup>1</sup>. Peraltro, secondo le dichiarazioni successivamente rese a La Nuova Sardegna dal consigliere comunale con delega al porticciolo, Luca Faedda, il Comune avrebbe già in precedenza voluto affidare la gestione della società nella "delicata fase di passaggio delle quote sociali" al signor Gianni Salis, padre di uno dei comproprietari della Tharros.*

*La procedura sembra essere stata abbandonata per essere pervenute al Comune altre manifestazioni di interesse.*

*Successivamente, la Giunta Comunale, nonostante la perdita oramai da quasi un anno di qualunque potere, con Deliberazione n.140 del 10/7/2019 (doc.9) ha impartito una strana ed indeterminata direttiva sul criterio che il dirigente avrebbe dovuto osservare per fissare il prezzo a base della successiva asta: "che dovrà subire una riduzione fra il 35% e il 50% rispetto al precedente prezzo a base d'asta di € 300.000, rapportato la sola quota dell' 86% pari a € 258.000 del Comune di Oristano e che comunque non potrà essere in misura inferiore al valore risultante dalla perizia redatta dal Dr. Carmine Mannea." Tale direttiva si è tradotta*

---

<sup>1</sup> Da precisarsi che la proposta di Tharros Yachting non conteneva alcun prezzo d'acquisto ma semplicemente una proposta per un "possibile subentro alle eventuali condizioni che risulteranno di reciproco interesse e soddisfazione". Non sussistevano dunque nemmeno i presupposti minimi richiesti dall'art.10, comma 2, del D.Lgs 19/08/2016 n.175 per poter andare a trattativa privata: la deliberazione dell'organo competente, vale a dire il Consiglio Comunale, in virtù del combinato disposto degli artt.10 e 7, c.1, del TUSPP, né la motivazione in ordine alla convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento al prezzo di vendita (che è ancora oggi ignoto).

*nella fissazione del prezzo a base della terza asta in € 167.700,00.*

*IX) Il 12/7/2019 il presidente del CDA ha ultimato l'aggiornamento della perizia al 30/9/2017 (data in cui il Comune ha ribadito la volontà di dismettere la sua quota di partecipazione alla Marine entro il 30/9/2018) predisposta a suo tempo dall'incaricato del Comune, facendo scrupolosamente propri i criteri di valutazione da quello adottati e discostandosene solo quando la decisione era a favore del Comune (doc.10).*

*X) Il 23 luglio 2019 il CdA della Marine ha depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese l'invito ai soci superstiti ad esercitare il diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 5, della legge Madia e dell'art. 2437-quater c.c.*

*In data 30.7.2019 il Circolo Nautico Oristano ha esercitato il diritto di opzione (doc. 11) diventando istantaneamente proprietario delle quote del Comune e della Sfirs. L'atto di cessione di quote del 16/10/2019, è stato stipulato al solo fine dell'iscrizione dell'accordo concluso con l'esercizio del diritto di opzione, data la tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle Imprese. Ed infatti il 23.10.2019 (con la pratica prot. R.I. 5159/2019, doc.12) per il tramite del suo Presidente, in qualità di professionista incaricato ai sensi dell'art. 36, comma 1 bis del D.L. n. 112/2008, il CDA ha depositato nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Oristano l'atto di cessione di quote sociali (doc. 13), in ottemperanza all' art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, T.U.S.P.*

*XI) Il Comune di Oristano ha effettuato a sua volta la vendita della stessa alla società Tharros Yachting S.r.l., con atto rogato Notaio Luigi Ianni in data 29/10/2019, pur nella piena consapevolezza (dell'Ente, del Notaio e dell'acquirente) di non esserne più il proprietario.*

*Il notaio ha richiesto l'iscrizione nel registro delle Imprese della seconda vendita da lui rogata con pratica n. 5287/2019 R.I. (doc. 14) ed il Conservatore, dopo dilatorie richieste di precisazioni ed integrazioni al CDA di Marine Oristanesi srl, con ingente ritardo ha iscritto la vendita in favore del Circolo Nautico Oristano. Ha però successivamente iscritto anche la vendita del Comune alla Tharros Yachting srl, rimettendo al Giudice del Registro il conflitto fra iscrizioni da esso stesso creato (doc. 15). La condotta del Conservatore è inspiegabile. Egli avrebbe dovuto limitarsi ad iscrivere il primo atto presentatogli e alla richiesta del notaio per conto del Comune, tutt'al più astenersi, tanto più che - per quanto è noto e salvo errore -, egli sarebbe ancora oggi dipendente del Comune di Oristano in distacco presso la Camera di Commercio.*

*XII) Nel procedimento (R.G.V.G. n.42/2020), costituiti Marine Oristanesi (doc. 16), Circolo Nautico (doc.17) e Tharros Yachting, e intervenuto il Comune di Oristano, con decreto del 5.11.2020 (doc.18) il Giudice del Registro delle Imprese - rammentato che il controllo qualificatorio consiste nella valutazione della riconducibilità dell'atto depositato allo schema legale delineato dagli articoli 2437 ter e 2437 quater cc richiamati dall'articolo 24 TUSPP -, ha ritenuto che l'atto posto in essere dalla Marine in favore del Circolo Nautico sia un atto riconducibile allo schema legale del trasferimento di quote sociali in favore di altri soci, a norma dell'art. 24, comma quinto, del D.Lgs. n. 175/2016.*

*XIII) Il decreto è stato impugnato dal Comune di Oristano e dalla società Tharros Yachting ed il Giudice del Registro in composizione collegiale (RG VG n.1830/2020) con decreto del 29.3.2021 ha accolto il reclamo e ordinato al Conservatore di provvedere alla cancellazione d'ufficio della iscrizione dell'atto di cessione stipulato il 16/10/2019 tra la società Marine Oristanesi e il Circolo Nautico (doc.19), disattendendo dunque le tesi di queste ultime (doc.20 e 21). La decisione è stata motivata con la circostanza dell'assenza della comunicazione di recesso da parte dell'ente pubblico che invece, come si dirà meglio nel proseguito, non è affatto necessaria nella fattispecie<sup>2</sup>. La lettura integrale del provvedimento rende palese però come*

---

<sup>2</sup> Il decreto ha travolto anche la cessione della quota della SFIRS, neppure presente in quel procedimento, in ragione del combinato disposto dell'art.26, c.2, e dell'allegato A del TUSPP che escludono l'applicabilità dell'art.4 del medesimo. Se non ch , mentre indubbio che il TUSPP non si applichi alla Sfirs in quanto SpA,   invece certo che si applichi alla Regione Sardegna in relazione a partecipazioni anche indirette, come quella nelle Marine Oristanesi. Quest'ultima   stata decisa dalla Regione dapprima con la deliberazione n. 32/5 del 23.6.2015 e successivamente riconfermata con la deliberazione n. 45/11 del 27.9.2017.

sulla statuizione finale abbia pesato più la disparità, menzionata non meno di tre volte, fra la somma pagata dal Circolo Nautico (risultante dall'aggiornamento della perizia di stima) e quella pagata da Tharros Yachting.

XIV) All'esito del suddetto procedimento il legale della Tharros Yachting in data 12.4.2021 ha formulato una richiesta di convocazione dei soci di Marine Oristanesi (doc. 22), alla quale il Presidente Dr. Porcu, con la comunicazione del 3.5.2021, ha risposto spiegando di non potervi dare corso in quanto la richiedente non poteva essere considerata socia di Marine Oristanesi ai sensi dell'art. 24, comma quinto, D.Lgs. 175/2016 (doc.23).

Cio' nonostante, la Tharros Yachting S.r.l. ha trasmesso un avviso di convocazione di assemblea dei soci per la data del 18 maggio 2021 (doc.24) presso lo studio del notaio Luigi Ianni, già ufficiale rogante la cessione dal Comune alla Tharros Yachting. In quella data, nonostante non si sia tenuta alcuna assemblea, ma una semplice riunione in quanto presenti soggetti estranei alla compagine sociale, né vi sia stata alcuna votazione né proclamazione di risultato, il notaio ha redatto un verbale che, depositato al Registro delle Imprese, vi è stato poi iscritto il 3/6/2021 (doc.25).

In forza di tale circostanza, il Sig. Salis Gianni, si è introdotto nella sede legale della società Marine Oristanesi, dichiarandosene Presidente, una prima volta il giorno 4/6/2021, per poi lasciarla su invito del sopraggiunto dr. Porcu, ed una seconda volta la mattina del giorno successivo, e da tale sede ancora oggi esercita di fatto ed illegittimamente le funzioni di presidente di un consiglio di amministrazione irregolarmente nominato.

\* \* \*

Tanto l'atto d'acquisto delle quote del Comune da parte di Tharros Yachting quanto la cd. delibera del 18.5.2021 sono nulli e/o annullabili e comunque invalidi ed inefficaci per le seguenti ragioni di

#### **FATTO E DIRITTO**

#### **LA CESSIONE DELLA QUOTA DEL COMUNE DI ORISTANO NELLA SOCIETA' PARTECIPATA MARINE ORISTANESI**

**I) La correttezza del procedimento di cessione delle quote effettuata, ex D.lgs. 175/2016, dal CDA di Marine Oristanesi in favore del Circolo Nautico Oristano.**

1) proprietario della quota di partecipazione in precedenza appartenuta al Comune di Oristano nella società Marine Oristanesi è unicamente il Circolo Nautico Oristano, in ragione della legittimità e correttezza della procedura posta in essere dal CDA della suddetta partecipata, in tutto aderente alle regole dettate dal TUSPP. Infatti, come già scritto, l'art. 24 del TUSPP ha introdotto la procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, imponendo l'adozione, entro il 30 settembre 2017, di un provvedimento motivato di ricognizione di quelle da alienare, entro un anno dalla conclusione della ricognizione, e quindi, in ogni caso entro il 30/9/2018, in virtù del comma 4.

La disposizione ha ulteriormente previsto al comma 5 che, "in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all' art. 2437-querter c.c."

Nel caso di specie, l'ente pubblico non ha proceduto all'alienazione della propria quota nei termini stabiliti dalla legge, per cui ha non solo perso la possibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società, ma ha anche perso il potere di alienare la propria quota, direttamente ma soltanto per il tramite del CDA. L'inciso "salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione" non può essere inteso nel senso 'salvo in ogni tempo' poiché se questo fosse stato l'intento del legislatore, così si sarebbe espresso.

2) La procedura di dismissione di quote di partecipazione di un ente pubblico è un'ipotesi eccezionale di cessazione ope legis dalla qualità di socio<sup>3</sup>, con conseguente diritto

---

<sup>3</sup> vedi Tribunale imprese di Brescia (sentenza del 27/02/2019) che richiama la definizione del TAR Liguria nelle

*dell'amministrazione alla liquidazione del valore della partecipazione seguendo il procedimento di cui all'art.2437 quater c.c. e corrispondente obbligo per la società partecipata di corrispondere il valore secondo le modalità di cui all'art.2437 ter c.c..*

*Si tratta di un'ipotesi di recesso, extra ordinem e sui generis, prevista come sanzione per i comportamenti dilatori ed ostruzionistici delle amministrazioni renitenti per le quali è prevista la perdita tanto dei diritti sociali nei confronti della società quanto del potere di alienare la partecipazione direttamente ma solo per il tramite del CDA.*

*Il Tribunale di Milano- Sez. Specializzata Imprese, nella sentenza del 26.7.2018 ha specificato come il legislatore sia intervenuto sul procedimento riguardante le dismissioni “prevedendo l'applicazione della procedura ex art. 2437- quater c.c. e, per altro verso ancora, ribadendo quanto all'individuazione dei criteri di valorizzazione della partecipazione, il richiamo di cui al secondo comma dell'art. 2437-ter c.c., mentre si è ben guardato dal richiamare il procedimento di cui al sesto comma dello stesso articolo. Il mancato richiamo del disposto di cui al sesto comma dell'art. 2437-ter, collocato nel quadro della normativa concernente l'istituto, assume chiaro significato nel senso che, per i motivi sopra indicati, il legislatore ha inteso rendere impraticabile la relativa procedura”.*

*Tale principio è stato ripreso dalla Sezione Controllo Abruzzo della Corte dei Conti, con parere del 23.12.2019, n° 179, che ha confermato come il processo di alienazione di quote societarie nell'ambito delle società partecipate non può essere diverso da quello definito direttamente dal legislatore, ex D.Lgs. 175/2016. La suddetta sezione ha infatti affermato che per quanto attiene “alle modalità di acquisto delle azioni da parte della società interessata in caso di mancata alienazione, il disposto della norma - art. 24, comma 5, TUSPP - appare chiaro nel delineare il percorso legislativamente previsto per procedere alla liquidazione della partecipazione (come già messo in evidenza dalla deliberazione della Sez. Controllo Lombardia n° 79/2018, peraltro nota e richiamata dall'Amministrazione istante). Tale norma infatti statuisce che, in caso di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, la partecipazione “è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all' art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all' art. 2437-quater del codice civile. La prima disposizione codicistica individua i criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, a cui devono procedere gli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto “della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”. La seconda disposizione richiamata prevede, invece, le modalità attraverso le quali deve procedersi alla suddetta liquidazione, partendo dall'offerta in opzione agli altri soci”.*

*Il parere sopraindicato conferma ancora una volta il fatto che l'iniziativa della liquidazione è demandata agli amministratori, ai quali spetta anche determinare il valore della quota oggetto della dismissione, così come hanno fatto gli amministratori delle Marine Oristanesi.*

*In particolare, il TUSPP esclude in maniera netta che i termini per l'alienazione, in mancanza delle condizioni prestabilite, possano essere posticipati o derogati<sup>4</sup>. Del resto, se venisse fatta salva la possibilità di non rispettare il termine prestabilito, procrastinando all'infinito la liquidazione, la funzione della norma e l'interesse generale (alla dismissione nella maniera più snella possibile e nei tempi più rapidi), verrebbero completamente obliterati.*

*3) Proprio in forza di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tharros Yachting*

---

sentenze nn. 333 e 334 del 2016.

<sup>4</sup> Con riferimento alla deroga, nel parere del 23.12.2019, n° 179 della Sezione Controllo Abruzzo della Corte dei Conti sopra richiamato si legge che, “L'imperatività del quadro ora sommariamente richiamato è del resto, chiaramente evidenziata, considerando la novella operata dal legislatore con l'art. 1, comma 723, L.30 dicembre 2018, n° 145, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all'art. 24 del TUSPP. Quest'ultima disposizione prevede che “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.

e dal Comune nei precedenti giudizi nanti il Giudice del Registro delle Imprese, alle dismissioni ex lege di partecipazioni degli enti pubblici non si applica il procedimento volto alla determinazione del valore della quota a mezzo di arbitratore, di cui all'art. 2437-ter, comma 6, c.c.. Tale procedimento, infatti, mal si attaglia alle esigenze pubblicistiche sottese allo speciale recesso, fortemente caratterizzato in senso pubblicistico ed autoritativo. Il recesso dell'ente pubblico dalla società partecipata e il recesso disciplinato dagli artt.2437 e ss c.c. sono identici "quoad effectum", poiché l'effetto di entrambi è costituito dalla cessazione del rapporto tra il socio e la società partecipata e dall'insorgere del connesso diritto del socio alla liquidazione della partecipazione, ma la fattispecie legittimante e la posizione giuridica che si forma in capo all'ente pubblico/socio recedente sono diversi.

Del resto, che la previsione della nomina di un estimatore non possa trovare applicazione nel caso del recesso ex lege (extra ordinem e sui generis), - o, secondo la definizione data da una certa dottrina, scioglimento ex lege delle società partecipate -, lo si comprende immediatamente anche dal tenore letterale del sesto comma dell'art. 2437-ter c.c. ove si richiede che la contestazione si proponga contestualmente alla dichiarazione di recesso. E' evidente che la procedura e la tempistica sono differenti a seconda che si verifichi un'ipotesi di recesso volontario o una di recesso imposto dalla legge. Rilevato inoltre che, sempre il medesimo comma, demanda l'istanza volta a nominare l'esperto alla parte più diligente, se il Comune fosse stato realmente convinto della solidità della propria tesi avrebbe potuto intraprendere la procedura invocata in totale autonomia.

Nel caso di specie non può trovare applicazione neppure l'art. 2473 c.c., comma 3, c.c., in primo luogo perché il Testo Unico dispone che nella dismissione di partecipate pubbliche si applichino anche alle s.r.l. le norme delle s.p.a. (2437-ter., secondo comma e 2437-quater c.c.). In secondo luogo, ammesso e non concesso che si applicasse l'art. 2473 c.c., si constaterrebbe che il Comune non rientra tra le categorie di soci ai quali tale articolo si applica a norma dei suoi stessi commi 1 e 2, perché applicabile soltanto ai soci di minoranza che hanno dovuto subire certe decisioni dei soci di maggioranza ed il Comune, disponendo dell'86% delle quote non è certo da annoverare tra i soci di minoranza.

Ma vi è di più, il Comune non ha chiesto la nomina di un perito al Tribunale anche perché il perito l'ha nominato esso stesso (Dottor Carmine Mannea di Oristano, commercialista), come specificato in tutti i bandi di gara esperiti per la vendita della sua quota. Questi ha attribuito alla quota del Comune un valore di € 109.000 alla data del 31/12/2015.

Inoltre, il comma 3 sopra citato fa riferimento a un ipotetico prezzo di mercato, che in realtà, palesemente, le quote di società a responsabilità non hanno né possono avere, essendo beni infungibili, e anche perché il loro prezzo è spesso fortemente condizionato dalle limitazioni alla loro circolazione stabilite negli statuti e/o negli atti costitutivi. Ma, a parte quanto appena detto, chi acquista una quota di s.r.l. sta nel contempo scegliendosi dei soci, per cui la stessa quota è più o meno appetibile a seconda dei soci preesistenti.

Il Consiglio di Amministrazione delle Marine Oristanesi, si è limitato ad aggiornare quella perizia al 30/09/2017, data in cui il Comune ha ribadito la volontà di dismettere la sua quota di partecipazione alla Marine. Il CdA ha fatto scrupolosamente propri i criteri adottati dal perito del Comune, discostandosene solo quando la decisione era a favore del Comune. Riepiloghiamo i valori per giustificare la differenza tra le due valutazioni. Nell'intervallo temporale tra le due perizie si sono verificati i seguenti fatti:

- |  |           |
|--|-----------|
| - una perdita nell'esercizio 2016 di   | € 76.251  |
| - un incendio che ha distrutto la struttura destinata a bar e ristorante che nella perizia del Comune incideva per                   | € 56.000  |
| - per un totale di decurtazione del patrimonio aziendale di  | € 132.251 |
| - che riparametrato all'86% della quota del Comune vale  | € 113.736 |
| - abbiamo riconosciuto ai beni immateriali un valore sconosciuto dal perito del Comune con una motivazione che non abbiamo condiviso | € 26.217  |
| - che riparametrato all'86% della quota del Comune vale  | € 22.547  |

- abbiamo attualizzato un'annualità in più di utile medio rispetto al precedente perito, la cui incidenza è stata di € 4.506

- che riparametrato all'86% della quota del Comune vale € 3.875

- non abbiamo considerato i costi di bonifica aziendale per € 24.000, anche se di competenza dell'esercizio 2018, perché alla data di riferimento non ne era noto l'esatto ammontare.

Non si è tenuto conto della perdita di prestigio della società con l'uscita dei soci Comune e Sfirs, valutabile in termini economici in circa il 10/20%, perché neanche il precedente perito ne aveva tenuto conto.

Riepilogando e mettendo a confronto i due valori si ha la seguente situazione:

- valutazione del perito del Comune € 109.000+

- a dedurre le perdite verificatesi nell'intervallo di tempo tra le due perizie € 113.736-

- altri miglioramenti dei valori rispetto al precedente perito € 26.422+

-nuovo valore ottenuto considerando i fatti messi in evidenza sopra € 21.686+

L'ulteriore differenza di € 676, rispetto al valore attribuito nella perizia del CdA di € 21.010 è dovuta alle attualizzazioni finanziarie che non è possibile attribuire a un segmento in particolare, perché nella prima perizia non sono stati esplicitati.

Nei precedenti giudizi nanti il Giudice del Registro delle Imprese, si è ripetutamente disquisito della sproporzione tra il prezzo al quale la Tharros si è aggiudicata la quota del Comune (€ 206.700) e il valore attribuito nella perizia dal CdA (€ 21.010). Occorre però considerare che, il punto centrale di questo aspetto sta nella previsione di legge la quale, a garanzia sia del socio che lascia la società che di quelli che restano, fissa dei criteri molto precisi che sono quelli previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c.. A quel prezzo, una volta determinato, devono attenersi tutti i soci, quelli che se ne vanno e quelli che restano: è un loro preciso diritto. La discussione avrebbe potuto vertere sui criteri di valutazione, ma mai il Comune ha mosso obiezioni in merito, per cui si ritiene che quei criteri siano stati accettati, soprattutto perché più favorevoli ad esso rispetto a quelli, pur accettati, del suo perito (tutte le gare d'asta sono state basate sul valore ottenuto con quei criteri). Il CdA, infatti, li ha adottati per la sua perizia, addirittura migliorandoli e di molto a favore del Comune.

Premesso ciò, bisogna dire che, fermi questi criteri, questo sistema di liquidazione delle quote tende a salvaguardare il diritto dei soci superstiti ad escludere, finché ciò sia possibile, l'ingresso di nuovi soci che potrebbero rivelarsi loro non graditi; e, se ciò non è possibile, la legge preferisce perfino la liquidazione della società. In definitiva, la legge permette ai soci superstiti (il CNO è un socio fondatore) di continuare la società con soggetti graditi (anche con successive vendite dopo che essi hanno acquistato le quote del recedente) o, meglio, di sciogliere e liquidare la società. Insomma, è un loro sacrosanto diritto non sono costretti ad avere soci non graditi.

Sia il socio che lascia la società, qualunque sia il motivo che lo induca a farlo, tra quelli previsti dalla legge, sia quelli superstiti hanno tutti il diritto che venga rispettata la legge nel procedimento e nei criteri di liquidazione della quota che, nel caso della legge Madia, sono quelli dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c.

\*

Da quanto sopra emerge la correttezza del procedimento di acquisizione delle quote del Comune da parte del Circolo Nautico Oristano, nonché del successivo procedimento di iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese con la pratica prot. R.I. n.5159/2019 del 23/10/2019, come già accertato dal Giudice del Registro di Oristano.

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse essere di diverso avviso, alla luce della buona fede dell'associazione in ogni fase della procedura, dovrebbe esserle consentito di esercitare il diritto di prelazione sulla quota già del Comune. In proposito si rammenta che, a seguito dell'invito in tal senso rivoltogli da parte del Comune, esso dichiarò testualmente nella comunicazione del 24.9.2019, il cui contenuto è richiamato nell'atto notarile rogato Ianni, "[...] 1) Il Circolo Nautico Oristano ASD ha già esercitato in data 30 luglio 2019 il diritto di opzione a seguito della liquidazione delle quote di partecipazione al capitale sociale della

società Marine Oristanesi S.r.l. di proprietà del Comune di Oristano e della SFIRS S.p.a., ai sensi dell' art. 2437 quater comma 2 c.c., e che, pertanto si ritiene già è proprietario delle quote sociali così come acquistate. A tal fine si sollecita la società Marine Oristanesi s.r.l., che legge per conoscenza, di porre in essere tutti gli atti dovuti e consequenziali alla liquidazione ai sensi dell' art. 2437 quater comma 2 c.c.; 2) Il Circolo Nautico Oristano A.S.D., peraltro dichiara di essere fin d' ora disposto a esercitare il diritto di prelazione di cui all'oggetto solo qualora il Comune di Oristano dimostri, in ogni sede, anche giudiziaria, che la procedura di liquidazione delle quote dello stesso Comune e della SFIRS S.p.a, effettuata dalla Società Marine Oristanesi s.r.l. sia radicalmente invalida e non possa sortire gli effetti giuridici suoi propri”.

\*

**b) La nullità e l'inefficacia della vendita effettuata dal Comune in favore della Tharros Yachting srl**

4) Da quanto in precedenza illustrato emerge che, avendo il Comune venduto un bene di cui non era più titolare – avendolo venduto esso stesso, sebbene per il tramite del CDA come prescritto dall'art.2437quater; cc - , ha posto in essere una vendita priva di validità, con l'inevitabile conseguenza che, in nessun modo, può essere attribuita alla Tharros Yachting la qualità di socio di Marine Oristanesi.

L'acquisto di Tharros Yachting è avvenuto nella piena consapevolezza da parte di venditore, acquirente e notaio dell'altruità del bene oggetto della vendita. Infatti, nell'atto di trasferimento rogato dal notaio Ianni si può ben leggere che “gli altri attuali soci, pur espressamente sollecitati a manifestare l'eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione loro riconosciuto dal vigente statuto sociale per l'acquisto della quota alienanda, non hanno inteso avvalersi di tal diritto, non avendo, la SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA S.P.A., fornito alcuna risposta nel termine all'uopo stabilito, e non avendo, l'Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO NAUTICO ORISTANO, esercitato la prelazione, avendo risposto di ritenersi già proprietaria della quota in questione e di essere disposta a esercitare il diritto di prelazione solo a seguito ed a condizione che il Comune dimostri in ogni sede, anche giudiziaria, e in via definitiva, che l'acquisto della proprietà da parte del Circolo non si è perfezionato.”

La successiva iscrizione della vendita nel registro delle Imprese, avendo funzione meramente dichiarativa, non ha efficacia sanante dei sopra indicati vizi del trasferimento.

Inoltre, il 23 luglio 2019 il CdA delle Marine ha depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese l'invito ai soci superstiti ad esercitare il diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 5, della legge Madia e dell'art. 2437-quater c.c.; la diretta conseguenza della pubblicazione dell'avviso di cui sopra è stata l'immediata indisponibilità delle quote offerte in opzione per i loro titolari; non è infatti ragionevolmente possibile che la legge attribuisca a taluno (in questo caso al CdA) il potere di offrire un bene in opzione e poi negargli la possibilità di adempiere, essendo l'offerta in opzione irrevocabile ai sensi dell'art. 1331 c.c. L'inciso “salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, secondo un'interpretazione logicamente orientata, altro non significa, essendo stato inserito in opposizione alla disposizione che immediatamente prima ha previsto la perdita dei diritti sociali nei confronti della società, che il Comune conserva il diritto a incassare un corrispettivo quale contropartita della alienazione della quota (ma ad opera del CdA, come ben precisato nel procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.) Infatti quel diritto, senza questa precisazione, avrebbe seguito la stessa sorte di quelli non più esercitabili di cui all'art. 24, comma 5, della legge Madia, così com'è pacifico che sia per gli utili. Questa è l'unica interpretazione che sana il contrasto esistente tra l'obbligo di invitare i soci superstiti (il 1° comma dell'art. 2437-quater recita in modo perentorio: “Gli amministratori offrono in opzione le azioni [...]”, dopo di che le quote diventano incredibili da parte dei loro proprietari e l'incombenza della vendita passa agli amministratori.

Il Circolo Nautico ha accolto l'invito del CdA e il 30 luglio 2019 ha esercitato l'opzione di

acquisto, diventando istantaneamente proprietario delle quote del Comune e della Sfirs. Successivamente il CdA e il Circolo hanno stipulato un contratto al solo fine dell'iscrizione dell'accordo concluso con l'esercizio dell'opzione, data la tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle Imprese.

Incurante di tutto ciò, il 30/10/2019 il Comune cedette a sua volta la stessa quota alla Tharros con contratto rogato dal Notaio Luigi Ianni di Oristano, nel quale, dichiarando circostanze che non trovano riscontro nella realtà, affermò che della quota era esclusivo e legittimo proprietario, e che la stessa era nella sua incontrastata disponibilità e libera da pesi, sequestri, pignoramenti e da altri vincoli di sorta. Quanto al Notaio, da parte sua, ha omesso di citare nel rogito le operazioni sulla quota già risultanti nel registro delle imprese, in spregio alla regola 20 del Consiglio Nazionale del Notariato. Perciò quell'atto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. è contrario a norme imperative, e, ai sensi dell' art. 1343 c.c., anche all'ordine pubblico, pertanto, è nullo. Per fugare qualsiasi dubbio, per quanto superfluo, si precisa che sia il Comune sia il Notaio (a prescindere dalla pubblicità già operante nel Registro delle imprese) erano perfettamente consci dell'intervenuta operazione di trasferimento della quota del Comune in quanto di quella situazione lo stesso Notaio aveva informato il Comune all'atto della stipula del contratto di vendita alla Tharros, come risulta dalla lettera dello stesso Comune del 2 dicembre 2019 (prot. n.66081) inviata al Conservatore del Registro delle imprese di Oristano (d'ora in poi, solo Conservatore) che si allega (doc.26).

Per quanto concerne le norme imperative, sono state violate la legge Madia, l'art. 2437-quater, 1343 e 1418 c.c. e l'art. 479 c.p.. La violazione dell'ordine pubblico (art. 1343 c.c.), che indica i principi basilari del nostro ordinamento sociale, si è materializzata con la stipula del citato contratto a danno di terzi, in quanto quello stipulato tra Comune e Tharros ha leso un interesse giuridicamente protetto del CNO.

Il contratto intercorso tra Comune e Tharros è nullo inoltre per l'impossibilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) perché il Comune ha venduto un bene non di sua proprietà, ma non lo può neppure acquistare per trasferirne successivamente la proprietà, perché: **i)** se afferma di poterlo comunque acquistare dal CNO (legittimo proprietario), riconosce come già avvenuto il trasferimento della sua proprietà da se stesso al CNO e, quindi cesserebbe la materia del contendere;

**ii)** ma, non potrebbe neanche riacquistarlo perché proprio la legge Madia glielo impedirebbe, avendolo invece obbligato a venderlo.

Inoltre, prescindendo da quanto detto finora che, ovviamente, resta fermo e valido, il contratto tra Comune e Tharros è inefficace e, quindi, nullo perché, come stabilito dalla legge Madia, per il suo perfezionamento sarebbe stata necessaria la seguente procedura, nella fattispecie non osservata (gli articoli di legge citati sono riferiti tutti alla legge Madia):

i) L'art. 24, comma 4, dispone che l'alienazione delle partecipazioni deve essere effettuata ai sensi dell'art. 10;

ii) L'art. 10, comma 1, dispone che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1;

iii) L'art.7, comma 1, prescrive che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali e che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'art.5, comma 1;

iv) L'art.10, comma 3, dispone che la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della medesima.

Nel caso che ci occupa la deliberazione di vendita è stata adottata sempre dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio Comunale, per cui il contratto di cessione dal Comune alla Tharros, a prescindere da tutti gli altri motivi sopra elencati, è inefficace e, quindi, nullo ai sensi della legge Madia.

**II) Mancanza dei requisiti in capo a Tharros Yachting per partecipare alla gara pubblica in virtù delle norme del relativo bando e per acquisire la qualifica di socio in ragione delle norme dello Statuto.**

5) L'acquisto compiuto dalla Tharros Yachting S.r.l. non è valido nemmeno in ragione dell'assenza dei requisiti per la partecipazione alla gara pubblica. Infatti, per la partecipazione all'asta pubblica del 17 luglio 2019, il Comune di Oristano (v. bando di gara doc. 27) richiedeva il possesso di requisiti tecnicoprofessionali, quali l'aver esercitato comprovata attività nel settore della diportistica e/o della pesca continuativamente negli ultimi 5 anni. Richiedeva altresì che i requisiti di partecipazione fossero posseduti alla data di presentazione dell'offerta e che dovessero essere mantenuti, in capo ai soggetti partecipanti, per tutte le fasi successive della procedura.

Tuttavia, dalla documentazione presentata al Comune per la partecipazione alla suddetta asta, risulta che il legale rappresentante della Tharros Yachting, in relazione al possesso dei requisiti tecnico-professionali, abbia dichiarato di operare nel settore della nautica da diporto (doc. 28) ma non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare l'attività della società, limitandosi ad allegare una visura della camera di commercio (doc.29).

La visura camerale però può provare unicamente l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, ma non è in grado di comprovare le capacità tecnicoprofessionali.

L'assenza dei requisiti è confermata dalla risposta fornita dalla Capitaneria di Porto (doc. 30), a seguito dell'istanza di accesso agli atti presentata dal Circolo Nautico, essendo emerso che, al momento della partecipazione all'asta, la Tharros Yachting non aveva più imbarcazioni, e neppure ne risultano ad essa intestate in epoca successiva.

Peraltro, dall'esame della visura camerale prodotta in sede di gara (v. doc. 29) si rileva che la società avrebbe esercitato la propria attività nell'unità locale di Torre Grande presso il porticciolo turistico, circostanza che non risulta risponderne a realtà, poiché essa non è mai stata titolare di contratto di ormeggio con le Marine oristanesi. Ed infatti, nella proposta di acquisizione delle quote del Comune a trattativa privata predisposta circa un mese prima della gara pubblica (v. doc. 8) lo stesso legale rappresentante affermava di avere operato presso la Marina di Portisco.

Se non ché, proposta istanza di accesso agli atti tanto del Comune di Oristano quanto di quello di Olbia, nel cui ambito territoriale ricade la Marina di Portisco, è emerso che a nessuno di essi è mai risultata la presenza di Tharros Yachting quale operatore economico ivi svolgente una qualunque attività [Oristano (doc.31) e di Olbia (doc.32)].

L'assenza dunque di uno dei requisiti richiesti, ovvero le comprovate capacità tecnico-professionali avrebbero dovuto impedire l'aggiudicazione delle quote del Comune alla Tharros Yachting.

Ora, considerato che l'aggiudicazione è avvenuta in violazione delle norme del bando di gara pubblica (v. doc.27), accertata l'illegittimità degli effetti dell'azione amministrativa, il giudice può certamente disapplicare l'atto amministrativo riscontrato illegittimo, ovvero non tener conto degli effetti da esso prodotti e decidere la controversia tamquam non esset.

\*

Quanto sopra esposto evidenzia che nella procedura di aggiudicazione sono state gravemente violate le norme dello Statuto, pur espressamente richiamate nel bando di gara, e ciò ha determinato ulteriori effetti. Infatti, secondo l'opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza, il trasferimento di partecipazione di s.r.l. attuato in dispregio delle regole di circolazione dettate dallo statuto è inefficace, con la conseguenza che l'acquirente non acquisisce lo status di socio né può essere ammesso al godimento dei diritti relativi a tale status.

\*

6) L'assenza delle caratteristiche soggettive in capo a Tharros Yachting le impedisce di essere socio anche in ragione degli artt. 5 e 9 dello Statuto delle Marine Oristanesi (doc.33). Il primo prevede che possano far parte della società le associazioni ed imprese, anche cooperative,

*private, che organizzano o prestano servizi analoghi a quello che presta la società o che comunque operano in attività finalizzate al diporto e alla pesca marittima.*

*Tuttavia, nel caso de quo, la Tharros Yachting S.r.l., come già visto, non risulta esercitare nessuna delle attività previste dallo Statuto.*

*L'art. 9, a sua volta, recita che: "L'ingresso di nuovi soci per effetto dell'alienazione di quote o di diritti di opzione a non soci, regolata dal precedente art. 8, è subordinato al preventivo assenso espresso dal Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Detto assenso dovrà essere concesso in esito al positivo riscontro delle caratteristiche soggettive del nuovo socio, quali richieste dal precedente art. 5. Le predette norme sono coerenti con il disposto dell'art. 2469 c.c. ai sensi del quale le partecipazioni sono liberamente trasferibili, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.*

\*

*Come ha ben spiegato dalla commissione Società del Comitato Notarile Triveneto "[... ] la cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento è inefficace, pertanto la stessa non legittima l'esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. [...]" e "il deposito nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi gli stessi pertanto continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia ecc.), e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi [...]" (doc. 34)*

\*

### ***L'INVALIDITA' DELLA cd. DELIBERA ASSEMBLEARE del 18.5.2021.***

*7) Più sopra si è dato conto del fatto che il 18.05.2021, presso lo studio del notaio Luigi Ianni, si sono incontrati il Presidente e alcuni amministratori della Marine Oristanesi, il Presidente e alcuni amministratori del Circolo Nautico, il delegato della Sfirs ed il delegato di Tharros Yachting. Di tale incontro il notaio ha redato un verbale definendolo 'verbale di assemblea' e, per conto della Tharros Yachting ne ha chiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese come se contenesse un deliberato a tal fine valido.*

*Sono molteplici le violazioni di norme poste a tutela del regolare svolgimento dell'attività societaria e del corretto svolgimento delle assemblee, nonché dello Statuto di Marine Oristanesi:*

*a) L'assemblea' è stata convocata da chi non poteva qualificarsi socio, per le ragioni dettagliatamente riportate nei paragrafi precedenti alle quali si fa rinvio, ma è stata anche di fatto aperta e presieduta da chi non aveva il potere di farlo, in violazione dell'art. 2479 bis, IV comma c.c. e dell'art. 14 dello Statuto delle Marine Oristanesi che impongono che l'assemblea debba essere aperta e presieduta dal presidente. Nella prima parte del verbale si legge di un unico componente, ovvero l'Avv. Stara quale rappresentante della Tharros Yachting, il quale perfino: "dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al suindicato ordine del giorno". Solo più avanti, nel testo, per imposizione del Dr. Porcu, si legge: "assume la presidenza, a norma di Statuto, il Dottor Costantino Porcu, il quale dichiara di dover accertare la regolare costituzione dell'assemblea e di dover, purtroppo constatare che la stessa non risulta regolarmente costituita, essendo stata convocata da soggetto estraneo alla compagine sociale". E' evidente che la riunione fosse iniziata prima delle 17:30, orario di convocazione dell'assemblea, alla presenza della sola Tharros Yachting.*

*b) Un altro aspetto che merita di essere rilevato è quello relativo alla proclamazione del risultato che segna il momento conclusivo del procedimento di votazione in ordine ad ogni singola proposta sulla quale l'assemblea è stata chiamata a esprimersi. Nel caso di specie il presidente, che per legge ha il potere di accertare il risultato delle votazioni, non ha mai proclamato alcun risultato. Al contrario, sempre ai sensi degli artt. 2479 bis c.c. e dell'art. 14 dello Statuto delle Marine, ha dichiarato di non aprire i lavori dell'assemblea. Una reale votazione non vi è stata ed infatti il verbale del 18 maggio non riporta alcun esito di votazione.*

c) Il Dr. Patta e il Dr. Porcu si sono opposti alla trattazione dell'argomento inerente la nomina del C.d.A. con il risultato che l'invalidità dell'assemblea si può delineare anche ai sensi dell'art. 2479 bis, comma V, c.c.

d) Nonostante la seduta fosse stata dichiarata sciolta, il notaio, contravvenendo a quanto dichiarato dal presidente, ha proseguito nella verbalizzazione per dar modo al rappresentante della Tharros Yachting di appropriarsi di prerogative proprie del presidente chiedendo all'assemblea di pronunciarsi in ordine alla costituzione di un nuovo CDA (cfr pag.6 ultimo cpv) ed in realtà pronunciandosi lui solo.

e) Ulteriore profilo di invalidità della 'delibera' si ravvisa da quanto riportato nei documenti relativi all'iscrizione del verbale nel Registro delle Imprese, ove si legge che l'atto di cui è stata chiesta l'iscrizione ha ad oggetto una modifica dell'atto costitutivo (doc.35). Nella realtà però non risulta essere mai stata all'ordine del giorno una modifica dell'atto costitutivo, non essendo mai stata trasmessa alcuna convocazione espressa in merito a tale attività. La richiesta di convocazione del 6 maggio 2021 da parte della Tharros Yachting (v. doc.25) è inerente il solo rinnovo delle cariche sociali. Non esiste nessuna delibera avente ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo che, ex art. 2480 cc, si sarebbe dovuta deliberare a norma dell'art.2479 bis cc, tantomeno una votazione ed un risultato sulla stessa.

\*

E' evidente che la delibera suddetta deve essere ritenuta nulla ai sensi dell'art. 2379 c.c., in quanto il suo oggetto è illecito, ipotesi che ricorre quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni allo scopo economico-pratico del rapporto di società. In particolare quanto accaduto nello studio notarile fa ritenere che siano state violate quelle norme imperative poste a presidio dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e del diritto societario, come quelli che regolano il corretto funzionamento delle riunioni assembleari.

\*

Sotto altro profilo, la delibera iscritta al Registro delle Imprese dal notaio Ianni deve essere dichiarata nulla ex art. 2379 c.c. e/o annullabile ai sensi dell'art. 2377 c.c., dell'art. 2479 bis, IV e V comma, c.c., dell'art. 2479 ter, dell'art.2469 c.c., nonché degli artt. 5, 9, e 14 dello Statuto di Marine Oristanesi.

\*

Per tutto quanto sopra illustrato, il Circolo Nautico Oristano Associazione Sportiva Dilettantistica, come sopra rappresentato e difeso

CITA

la società **Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l.** (c.f. 006192200959) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Oristano, Frazione Torregrande presso il Porto Turistico, e **Tharros Yachting S.r.l.** (c.f. 01122630955), in persona del suo legale rappresentante, con sede in Oristano, via Busachi n. 7 a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di impresa, all'udienza del **14 gennaio 2022**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. ed a comparire, alla detta udienza, dinanzi al giudice che sarà designato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

le ragioni sopra esposte, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria:

Nel merito:

-1) accertare e dichiarare la legittimità della procedura di vendita ex D.Lgs. 175/2016 posta in essere dalle Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l. e per l'effetto accertare la legittimità e validità dell'acquisto compiuto dal Circolo Nautico Oristano

*Associazione Sportiva Dilettantistica della quota di proprietà del Comune di Oristano nella società Marine Oristanesi S.r.l. e ulteriormente disporre la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione effettuata dal notaio Ianni con pratica prot. R.I.5287 del 30.10.2019;*  
*-in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità della vendita della quota del Comune di Oristano fatta dalle Marine Oristanesi a favore del Circolo Nautico Oristano, accertare e dichiarare il diritto del suddetto circolo ad esercitare il diritto di prelazione per la suddetta quota.*

*- 2) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera del 18 maggio 2021, registrata al Registro delle Imprese in data 3.6.2021, per le ragioni suesposte in quanto assunta in violazione di legge e dello statuto, con ogni conseguente provvedimento di legge;*

*- 3) Con vittoria di spese del giudizio.*

*Ai fini del pagamento del contributo unificato, il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 1.036,00.*

*Si depositano i seguenti documenti:*

*1) Deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 31 marzo 2015;*

*2) Determinazione dirigenziale n. 816 del 17.7.2019;*

*3) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28.9.2017;*

*4) Deliberazione n. 110 del 28.12.2018;*

*5) Determinazione n. 426 del 30.4.2019;*

*6) Pratica prot. R.I. 3783/2019 del 23.7.2019-Offerta in opzione;*

*7) Deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 25.06.2019;*

*8) Nota della Tharros Yachting S.r.l., prot. 34406, in data 25.06.2019;*

*9) Deliberazione G.C. n. 140 del 10.7.2019;*

*10) Aggiornamento perizia;*

*11) Esercizio del diritto di opzione del CNO del 30.7.2019;*

*12) Pratica prot. R.I. 5159/2019 del 23.10.2019;*

*13) Atto di cessione di quote sociali;*

*14) Pratica prot. 5287/2019;*

*15) Atto Conservatore del registro delle Imprese del 13.1.2020;*

*16) Memoria di costituzione di Marine Oristanesi nel proc. 42/2020 R.G.;*

*17) Memoria di costituzione Circolo Nautico Oristano nel proc. 42/2020 R.G.;*

*18) Decreto del Giudice del Registro delle Imprese del 5.11.2020;*

*19) Decreto del Tribunale del registro delle Imprese del 29.3.2021;*

*20) Memorie delle Marine Oristanesi nel proc. 1830/2020 R.G.;*

*21) Memorie Circolo Nautico Oristano nel proc. 1830/2020 R.G.;*

*22) Richiesta di convocazione dei soci di Marine Oristanesi 12.4.2021;*

*23) Comunicazione Dr. Costantino Porcu del 3.5.2021;*

*24) Avviso di convocazione assemblea dei soci;*

*25) Verbale 18 maggio 2021;*

*27) Bando di gara;*

*28) Dichiarazione Tharros Yachting;*

*29) Visura camerale Tharros Yachting;*

*30) Comunicazione Capitaneria di Porto;*

*31) Comunicazione Comune di Oristano;*

*32) Comunicazione Comune di Olbia;*

*33) Statuto delle Marine Oristanesi;*

*34) Estratto Comm. Società del Comitato Notarile Triveneto;*

*35) Estratto registro Imprese*

*Oristano, 4 ottobre 2021.*

*Avv. Sandra Sassu''*

§

In data 15 dicembre 2021 si è costituita in giudizio la Tharros Yachting S.r.l. con comparsa di

costituzione del seguente tenore:

**“TRIBUNALE DI CAGLIARI**

Sezione Imprese

**COMPARSA DI COSTITUZIONE**

con domanda di chiamata in causa e istanza ex art. 269 cpc

Nell'interesse di

**THARROS YACHTING S.R.L.** (P.IVA 01122630955), in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te Arch. Francesco Piga, sedente alla Via Busachi di Oristano e per il presente procedimento elettivamente domiciliata nella Via Alagon nr. 1 di Cagliari, presso la persona e lo studio professionale dell'avvocato Massimo Lai (C.F. LAIMSM69P04B354N), che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, all'avvocato Christian Stara (C.F. STRCRS74T03G113T), per procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente memoria di costituzione. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata avvchristianstara@cnfpec.it, avvocato.lai@pec.it, ovvero al numero di fax 0783.301651

Contro

**Circolo Nautico Oristano Asd**, rapp.to e difeso dall'avvocato Sandra Sassu

ATTRICE

e Contro

**MARINE ORISTANESI S.r.l.**

CONVENUTA

**INDICE:**

**§1. Oggetto del giudizio;**

**§2. I fatti e la dimostrazione documentale degli stessi;**

**§3. L'interpretazione del disposto di cui all'art. 24 D. Leg.vo 175/16;**

**§4. L'inefficacia/nullità dell'atto dedotto da controparte a fondare il proprio acquisto;**

**§5. La rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte del CNO; §6. L'acquisto della quota da parte di Tharros Yachting Srl;**

**§6.1 La correttezza della procedura seguita;**

**§6.2 Il possesso dei requisiti da parte di Tharros Yachting Srl;**

**§6.3 Il pieno rispetto dello Statuto di Marine Oristanesi Srl;**

**§7. La validità della Delibera assembleare del 18 maggio 2021;**

**§8. La chiamata in causa del Comune di Oristano;**

**§9. Le conclusioni.**

§§§ §§§ §§§

**§1. Oggetto del giudizio**

Con atto di citazione notificato il 05 ottobre 2021, l'asd Circolo Nautico di Oristano ha tratto a giudizio l'odierna comparente e la società Marine Oristanesi Srl, instando per l'ottenimento di una pronuncia di accertamento in ordine alla legittimità dell'asserito acquisto della quota pari all'86 % del capitale sociale di Marine Oristanesi Srl, e la contestuale cancellazione dell'iscrizione presente nel R.II. di Oristano relativa, invece, al trasferimento della medesima quota, dal Comune di Oristano (originario titolare della stessa), all'odierna comparente. L'attrice ha poi, in subordine e per l'ipotesi di rigetto della domanda principale, invocato una pronuncia di accertamento in ordine al proprio diritto di prelazione sulla quota sociale per cui è causa domandando, infine, la dichiarazione di nullità/annullabilità della Delibera assembleare assunta da Marine Oristanesi Srl il 18 maggio 2021, relativa al rinnovo del proprio Organo amministrativo. A sostegno delle domande avanzate e per punti, l'attrice ha dedotto:

1. *di aver rilevato la quota sociale per cui è causa non dal Comune di Oristano che ne era il titolare, bensì dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa, il quale sarebbe stato legittimato a disporre ex art. 24, V co., D. Leg.vo 175/2016 (TUSP), in virtù del potere che gli sarebbe derivato dal mancato tempestivo adempimento - da parte dell'Ente locale - dell'impegno alla dismissione della partecipazione, assunto con la revisione straordinaria delle partecipazioni compiuta ai sensi del I co. del medesimo articolo 24;*
2. *che l'acquisto da parte dell'attrice sarebbe avvenuto in data 30 luglio 2019 e per il prezzo di euro 21.010,01, allorché questa aveva esercitato il diritto d'opzione, dando seguito all'offerta depositata presso il R.II. il 22 luglio precedente da parte del Dott. Costantino Porcu, all'epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione di Marine Oristanesi Srl, ed autore, su delega del CdA stesso, della stima che aveva condotto all'individuazione di quel valore;*
3. *che in data 16 ottobre 2019 era stato poi formalizzato il trasferimento ai fini del deposito presso il R.II. ad opera sempre del Dott. Costantino Porcu, questa volta in veste di professionista abilitato ex art. 36, comma 1-bis D.L. 112/2008;*
4. *che in data 30 ottobre 2019 era stato depositato presso il R.II. l'atto pubblico mediante il quale il Comune, dando corso all'aggiudicazione in favore dell'esponente e finalizzando la procedura competitiva ex art. 10 TUSP bandita il 17 luglio 2019, aveva trasferito in capo a quest'ultima la proprietà della medesima quota, per il corrispettivo di aggiudicazione pari a Euro 206.700,00;*
5. *che il Conservatore del R.II. aveva iscritto entrambi gli atti e rimesso la decisione in ordine alla permanenza delle iscrizioni operate al Giudice del Registro il quale - in prima istanza - le aveva conservate entrambe. Decisione successivamente riformata in sede di reclamo, allorché il Tribunale di Oristano aveva ordinato la cancellazione della iscrizione eseguita in favore di essa attrice e confermato quella in favore dell'esponente;*
6. *che l'atto di alienazione posto in essere dal Comune sarebbe inefficace in quanto posto in essere da un soggetto asseritamente non più titolare della quota; nullo per violazione di norme imperative e di ordine pubblico (controparte cita gli articoli 2437 quater, 1343, 1418 cc e 479 CP); ancora, nullo per impossibilità dell'oggetto, risultando per il Comune impossibile riacquistare la titolarità della quota per poi trasferirla in favore dell'esponente e assolvere per tal via agli impegni assunti; inefficace/nullo ai sensi del TUSP, poiché non sarebbe stata correttamente seguita la procedura di alienazione prevista nello stESSO e, in particolare, difetterebbe la delibera del Consiglio Comunale prevista dal disposto di cui all'articolo 10;*
7. *ancora, che l'atto di aggiudicazione sarebbe illegittimo poiché l'esponente non avrebbe avuto i requisiti necessari per poter partecipare alla procedura di gara e, pertanto, disapplicato lo stesso, il conseguente atto di compravendita risulterebbe privo di effetti. Parimenti privo di effetti ed inefficace, a detta di controparte, si rivelerebbe essere l'atto dispositivo, per l'assenza in capo all'esponente dei requisiti soggettivi statutariamente previsti da Marine Oristanesi Srl per l'acquisto della qualifica di socio.*
8. *Quanto alla Delibera assembleare assunta in data 18 maggio 2021, questa, secondo le prospettazioni di controparte sarebbe nulla o annullabile, in quanto asseritamente convocata da un non socio e, in ogni caso, viziata nel procedimento deliberativo seguito, posto che la discussione sull'ordine del giorno non sarebbe mai stata aperta ed il risultato mai proclamato dal presidente. Infine, altro vizio della delibera offerirebbe la trascrizione della stessa, posto che nella relativa istanza presentata al R.II. si darebbe conto di una modifica dell'atto costitutivo mai deliberata o prevista nell'odg della*

seduta.

## **§2. I fatti e la dimostrazione documentale degli stessi**

Ciò sinteticamente premesso, nel costituirsi in giudizio a mezzo dei sottoscritti difensori ed al fine di evidenziare la radicale infondatezza delle doglianze di controparte, Tharros Yachting S.r.l. ritiene utile ripercorrere cronologicamente i fatti, integrando e riordinando l'espositiva contenuta nell'atto introduttivo. E così:

- Con Deliberazione di Giunta nr. 35 del 31.03.15 il Comune di Oristano, in adempimento degli obblighi imposti dalle Leggi 244/2007, 147/2013 e 190/2013, adottava un piano di razionalizzazione delle quote di capitale detenute nelle partecipate, prevedendo – fra l'altro – la dismissione della quota sociale nel capitale delle Marine Oristanesi S.r.l., pari all'86% del totale (DOC. 1);
- Il contenuto della Delibera di cui al punto che precede, veniva fatto proprio dal Consiglio Comunale con Delibera n. 162 del 21 dicembre 2015 (DOC. 2), quindi confermato nelle successive revisioni annuali. In particolare, con la Delibera 82 del 28 settembre 2017 (doc. 3 di controparte), il Consiglio Comunale nel confermare di voler procedere all'alienazione della partecipazione nella Marine Oristanesi S.r.l. a un acquirente scelto con procedura ad evidenza pubblica, delegava per l'attuazione la Giunta Comunale e i competenti dirigenti. Seguiva la determinazione dirigenziale n. 1077 del 19.09.18 (DOC. 3) e in accordo con gli altri soci di minoranza della partecipata (Circolo Nautico ASD e SFIRS Spa), l'indizione di una prima gara pubblica con prezzo a base d'asta pari a 300.000,00 Euro, per la cessione dell'intero capitale sociale della Marine Oristanesi S.r.l.. Asta rimasta senza esito, per assenza di partecipanti;
- Confermata, anche in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'articolo 24 del D. Leg.vo 175/2016 con Delibera del Consiglio Comunale del 28.12.18 (DOC. 4), la volontà del socio pubblico di dismettere la propria quota di partecipazione alienandola, in data 30 aprile 2019 e con Determinazione nr. 426 (DOC. 5), il Comune di Oristano bandiva una seconda asta pubblica in accordo coi soci di minoranza, sempre per l'intero ammontare del capitale sociale e per lo stesso prezzo base che – anche in questo caso - andava deserta;
- In data 24 giugno 2019, l'esponente inviava al Comune una manifestazione di interesse ad un trattativa per l'acquisto della sola quota di proprietà dell'Ente e sulla base del valore di stima di quest'ultima;
- Pervenute ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti, con Delibera di Giunta del 10 luglio 2019 (DOC. 6) e nel rispetto del disposto di cui all'articolo 10 del TUSP, il Comune - dando seguito al deliberato consiliare in ordine alla preclara volontà dell'Ente di procedere alla dismissione della partecipazione sociale per cui è causa collocandola sul mercato alle migliori condizioni, decideva di promuovere un ulteriore tentativo di vendita mediante procedura competitiva, questa volta limitata alla propria quota di capitale pari – come detto – all'86 % del totale;
- Con Determinazione del Dirigente del 17 luglio 2019 (DOC. 7) pubblicata in pari data (DOC. 7bis), quindi, veniva bandita la gara per un prezzo a base d'asta pari a Euro 167.700,00, così determinato rapportando ai 300.000,00 Euro della base d'asta fissata per i precedenti esperimenti andati deserti concernenti la totalità del capitale, all'86% dello stesso, ed applicando un abbattimento pari al 35% (DOC. 8);
- Nel frattempo, **incurante della procedura competitiva pendente bandita dal Comune per l'alienazione della propria quota** e in data 23 luglio 2019 (Cfr. espositiva contenuta in citazione), il Dott. Costantino Porcu, in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Marine Oristanesi S.r.l. depositava presso il R.II. una comunicazione mediante la quale, tanto la quota appartenente al Comune di Oristano,

quanto quella del 7% appartenente a SFIRS S.p.A., venivano offerte in opzione "ai soci superstiti" per il prezzo, rispettivamente, di Euro 21.010,01 la prima, e Euro 1.710,12 la seconda, in ragione della stima che, successivamente, si apprendeva essere stata effettuata dallo stesso Dott. Costantino Porcu, nei panni di esperto stimatore delegato dal Consiglio di Amministrazione che presiedeva.

- *Dell'avvenuto deposito dell'"offerta ai soci superstiti" e – addirittura e di lì a qualche giorno – della sua avvenuta accettazione da parte del Circolo Nautico asd in pendenza dei termini della procedura competitiva bandita dal Comune, davano conto gli organi di stampa (DOC. 9), tanto che il Comune, a mezzo del proprio Segretario Generale e con nota del 30 luglio 2019 (DOC. 10), diffidava il Dott. Porcu dal portare avanti la singolare procedura intrapresa;*
- *In data 01 agosto del 2019 ed all'esito della gara pubblica bandita, il Comune di Oristano aggiudicava la propria quota alla Tharros Yachting Srl per un corrispettivo di Euro 206.700,00 (Cfr. allegato al DOC. 15);*
- *Con nota del 6 agosto 2019 (DOC. 11), nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 dello Statuto di Marine Oristanesi e 10 del D. Leg.vo 175/16, il Comune notificava l'esito dell'aggiudicazione della propria quota al Consiglio di Amministrazione della partecipata, perché ne rendesse edotti gli altri soci e questi comunicassero, entro 30 giorni, se intendevano o meno valersi del diritto di prelazione loro riconosciuto dallo Statuto. L'invito veniva reiterato con successiva nota del 13 agosto 2019 (DOC. 12) e, infine e nel dubbio che il CdA omettesse di inoltrare la comunicazione ai soci, direttamente a questi ultimi con ulteriore comunicazione del 26 agosto 2019 (DOC. 13).*
- *SFIRS ometteva qualsivoglia riscontro, mentre il Circolo Nautico, ponendo in dubbio la legittimazione del Comune a disporre della quota, di fatto, ometteva di aderire;*
- *In data 23 ottobre del 2019 il Dott. Costantino Porcu, dismessi i panni dell'esperto stimatore e vestiti quelli di professionista incaricato ex art. 36 D.L. 112/2008 (convertito con Legge 133/08), depositava presso il R.II. un atto intitolato "atto di cessione quote di società a responsabilità limitata" (DOC. 14), mediante il quale Marine Oristanesi S.r.l., peraltro in persona del medesimo Dott. Costantino Porcu (questa volta nella sua veste di legale rapp.te della società), premessi ampi richiami al disposto di cui all'articolo 24, comma 5 del D. Leg.vo 175/16 e sulla scorta di un asserito potere "sostitutivo" del quale sarebbe stata investita, figurava quale dante causa delle quote di capitale appartenenti al Comune di Oristano ed alla SFIRS S.p.a. (per il corrispettivo di cui al punto 7 che precede) in favore del Circolo Nautico asd;*
- *decorsi i termini previsti dal disposto di cui all'articolo 8 dello Statuto di Marine Oristanesi Srl tanto in ordine alla possibilità per gli altri soci di esercitare la prelazione quanto, in relazione al successivo articolo 9, per la comunicazione di ragioni ostative al rilascio del gradimento del nuovo socio, in data 29 ottobre 2019 ed a mezzo atto pubblico Notaio Ianni, il Comune di Oristano finalizzava la procedura competitiva indetta in relazione alla dismissione della propria quota sociale, trasferendo la stessa in favore dell'esponente che se l'era aggiudicata per il corrispettivo (versato contestualmente alla stipula), di Euro 206.700,00 (DOC. 15). L'atto veniva poi depositato per l'iscrizione al R.II. il giorno successivo, allorché - ancora - nessun precedente atto dispositivo della quota risultava essere iscritto, e con l'esponente in assoluta buona fede e totalmente all'oscuro dell'esistenza dell'atto depositato dal Dott. Costantino Porcu. Mai l'esponente, intenzionata ad intraprendere e sviluppare serenamente una nuova attività economica, avrebbe investito oltre 200.000,00 Euro nell'iniziativa, se avesse anche solo sospettato di rimanere coinvolta nell'intricata situazione venutasi a determinare.*

- *In esito ad un'articolata istruttoria, il Conservatore del R.II., nel dubbio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'atto depositato il 23 ottobre 2019 dal Dott. Porcu, provvedeva all'iscrizione contestuale tanto di questo quanto di quello successivo, rogato dal Notaio, per poi rimettere al Giudice del Registro l'eventuale cancellazione del primo;*
- *A fronte della singolare situazione venutasi a determinare, il Giudice del Registro, con decreto del 5 novembre del 2020 (DOC. 16) e adottando un'interpretazione restrittiva circa l'estensione del proprio sindacato, riteneva di dover conservare entrambe le iscrizioni contrastanti;*
- *Interposto gravame, il Tribunale, in composizione collegiale e con Decreto del 29 marzo del 2021 (DOC. 18), riformava la statuizione assunta dal Giudice di prime cure, ordinando al Conservatore del R.II. la cancellazione dell'atto depositato il 23 ottobre ad opera del Dott. Costantino Porcu e invocato dall'attrice a fondamento dell'asserita titolarità della quota sociale per cui si controverte, ritenendolo "manifestamente difforme dalla fattispecie traslativa di cui all'art. 24, comma 5, del D.Leg.vo n. 175 del 2016, con carattere di abnormità, per la singolarità del contenuto e per la contrarietà ai principi generali del sistema ... non risultando dall'atto la condizione fondamentale da cui dipende il trasferimento della partecipazione mediante opzione d'acquisto da parte del socio privato, cioè il recesso del socio pubblico" e, pertanto, inidoneo a superare il vaglio qualificatorio ex lett. c) dell'articolo 11 del D.P.R. 581/1995. Il Tribunale quindi, sebbene in sede non contenziosa, ha ritenuto di condividere le argomentazioni svolte tanto dall'esponente quanto dal Comune di Oristano e sulle quali nel proseguo si tornerà, negando in capo al CdA della partecipata l'esistenza di quella sorta di potere espropriativo "invertito" che, secondo le prospettazioni della Società, avrebbe legittimato in capo all'organo amministrativo di quest'ultima la possibilità di disporre della quota dell'Ente Locale asseritamente inadempiente all'obbligo di dimetterla, offrendola in opzione agli altri soci non solo senza che l'Amministrazione titolare della stessa lo avesse richiesto, ma contro la volontà fermamente e reiteratamente espressa da quest'ultima che – appunto – si stava adoperando alacremente per collocarla sul mercato.*
- *Ottemperata la statuizione giudiziale dal Conservatore del R.II., cancellata l'iscrizione in favore di controparte e, pertanto, venuto meno ogni impedimento all'opponibilità a Marine Oristanesi Srl della qualifica sociale da parte dell'esponente ex art. 2470 cc, quest'ultima, il 12 aprile 2021 e quale socia detentrica dell'86% del capitale sociale, chiedeva al Dott. Costantino Porcu di convocare l'assemblea dei soci al fine, fra l'altro, di rinnovare le cariche sociali scadute da tempo (DOC.TI 19 e 19bis);*
- *l'anzidetta richiesta veniva riscontrata dal Presidente del CdA con nota del 3 maggio successivo, con la quale lo stesso comunicava di non poter dar seguito alla richiesta, in quanto asseritamente avanzata da un soggetto estraneo alla compagine sociale (DOC. 20);*
- *Seguiva, quindi, la convocazione diretta dell'Assemblea ad opera dell'esponente che, ancorché non fosse necessario e nella previsione - poi puntualmente avveratasi - dell'atteggiamento ostruzionistico da parte del Dott. Costantino Porcu, riteneva utile la verbalizzazione notarile;*
- *L'assemblea, con all'ordine del giorno il solo rinnovo delle cariche sociali, si teneva in data 18 maggio 2021 (DOC. 21) presso lo studio notarile allorché – presenti tutti i soci – il Dott. Costantino Porcu - pur contestando che quell'incontro potesse essere considerato un'assemblea dei soci<sup>51</sup> pretendeva comunque di assumerne la presidenza*

---

1 5 Ipotesi questa che scartava poiché, a suo dire, sarebbe stata convocata da un soggetto estraneo alla società

*(facoltà che effettivamente lo Statuto sociale gli riconosceva in relazione alle assemblee), per poi dichiarare che “in quanto convocata da soggetto estraneo alla compagine sociale” la stessa non risultava essere, a suo dire, regolare, per cui rifiutava di aprire i lavori. L’esponente, a mezzo del sottoscritto procuratore e dopo aver a lungo replicato alle dichiarazioni del Presidente, per superare il contegno ostruzionistico tenuto da quest’ultimo ed in ragione del fatto che i lavori assembleari – di fatto ed a prescindere dall’assenza di una 1 ipotesi questa che scartava poiché, a suo dire, sarebbe stata convocata da un soggetto estraneo alla Società dichiarazione formale di apertura da parte sua – si stessero comunque svolgendo, proponeva la nomina dei nuovi amministratori indicandone i nominativi. Ciò suscitava un nuovo intervento del Dott. Porcu, il quale dichiarava inesistente la proposta poiché l’Assemblea non era stata aperta e – ad abundantiam – dichiarava quest’ultima sciolta. Seguiva quindi l’ulteriore intervento da parte dell’esponente che – quale titolare dell’86 % del capitale sociale, approvava la proposta e chiedeva al Notaio il deposito del verbale per l’iscrizione al R.II.*

- *Eseguita l’iscrizione della delibera assembleare in data 03 giugno 2021 (DOC. 22) e superate le resistenze del Dott. Porcu<sup>62</sup>, da allora Marine Oristanesi srl è amministrata da un C.d.A. espresso dall’esponente.*

### **§3. L’interpretazione del disposto di cui all’art. 24 D. Leg.vo 175/16**

*Premesso e documentalmente comprovato – in fatto - quanto precede, al fine di evidenziare l’infondatezza delle ragioni di controparte, si ritiene utile partire da quella che – ad avviso dei sottoscritti difensori – deve essere l’esegesi corretta del disposto di cui all’articolo 24 del D. Leg.vo 175/2016<sup>73</sup>, in quanto norma che – a detta di controparte - fonderebbe il singolare procedimento che, nei fatti, avrebbe condotto, ad opera del Consiglio di Amministrazione della società partecipata, alla sostanziale espulsione del socio pubblico dalla compagine societaria con contestuale attribuzione della quota di capitale appartenente a quest’ultimo ad altro socio privato, contro la volontà del socio “espropriato”, e per un corrispettivo unilateralmente determinato (in misura poco più che simbolica), ad opera dello stesso organo amministrativo. Orbene, il D. Leg.vo 175/2016 si colloca nell’ambito di quell’oramai nutrito filone normativo, mediante il quale il Legislatore ha inteso restringere il perimetro d’intervento pubblico nelle attività economiche, al primario fine di reperire risorse finanziarie, liberalizzare il mercato, rimuovere rendite di posizione e conflitti di interesse.*

*In quest’ambito, il primo e significativo intervento concernente le partecipate dagli Enti Locali, è contenuto ai commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 Legge 244/2007, coi quali si è intesa imporre agli enti territoriali la dismissione delle partecipazioni “non necessarie per il perseguimento delle proprie finalità mediante procedure di evidenza pubblica,”<sup>84</sup>.*

***La norma citata, peraltro, aveva da subito manifestato un grave limite, relativamente ai casi non infrequenti di quote che gli Enti Locali non riuscivano a collocare nel mercato perché poco appetibili.***

*In tal caso, l’unica alternativa possibile al fine di conseguire la dismissione imposta, infatti, era rappresentata dal recesso del socio pubblico, che nella frequentissima ipotesi di società costituite a termine, però, era attuabile solo in presenza di un accordo con gli altri soci o nei marginali casi in cui ricorressero le tassative ipotesi normativamente previste (articolo 2473 cc. per le società a responsabilità limitata). Difettando questi presupposti, l’Ente era inesorabilmente destinato a restare “prigioniero” degli altri soci.*

2 6 Che nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione camerale della delibera, imponeva la propria presenza presso gli uffici ostacolandone il funzionamento, tanto da richiedere l’intervento della polizia, e che tutt’ora trattiene i libri sociali

3 7 Condivisa dal tribunale di Oristano nel citato Decreto 29 marzo 2021 (DOC. 18)

4 8 Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della norma, poi prorogati a 36.

Al fine di porre rimedio al limite che si è evidenziato, con la Legge di Stabilità del 2014 (Legge 147/13), al comma 569 dell'articolo unico, il Legislatore, prevedendo che il termine originariamente concesso per la dismissione fosse prorogato di ulteriori 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disposizione e consentendo – di fatto - una sorta di riapertura dei termini imposti dal precedente intervento del 2007, sanciva altresì che, decorsa anche questa scadenza, la partecipazione sarebbe “cessata ad ogni effetto”, e avrebbe dovuto essere liquidata al socio in base ai criteri previsti dall'articolo 2437 ter secondo comma cc<sup>95</sup>.

Se da un lato, quindi, si imponeva agli Enti Locali la dismissione delle partecipazioni non funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali, dall'altro ed al fine del più proficuo perseguimento dell'obiettivo, con le modifiche intervenute si introduceva – accanto al percorso d'elezione costituito dal collocamento sul mercato della quota mediante procedura competitiva – il meccanismo residuale della liquidazione della quota secondo il valore determinato con rimando al disposto di cui al comma 2° dell'articolo 2437 ter cc. Rimedio, quest'ultimo e come già evidenziato, volto a consentire che l'Ente potesse comunque liberarsi della partecipazione disfunzionale rispetto alle proprie finalità, anche ove non fosse riuscito a collocarla sul mercato.

Bene, il meccanismo residuale sul quale ci si è soffermati, è stato correttamente interpretato come una norma di favore per la P.A. (giustificata dalle finalità pubbliche perseguite), che ha - nella sostanza - introdotto una forma di “**RECESSO SPECIALE EXTRA ORDINEM**” destinata ad aggiungersi alle ipotesi di recesso previste dal codice civile.

**Era quindi l'Ente Locale che, fermo l'obbligo di dismettere la partecipazione una volta ritenuta la stessa non funzionale alle finalità istituzionali, doveva, in prima battuta, tentare la collocazione della stessa sul mercato con procedura competitiva ex articolo 3, comma 29, L. 244/07, quindi, e qualora detta via si fosse rivelata impercorribile, avrebbe dovuto comunicare alla società l'intenzione di recedere, chiedendo la liquidazione della quota.**

A fronte di una richiesta in tal senso, l'Assemblea dei soci (si badi, non il Consiglio di Amministrazione, Cfr. comma 569 bis L. 147/2013), versava in una condizione di soggezione rispetto all'esercizio del diritto potestativo dell'Ente, e non aveva che da prendere atto della decisione assunta dal socio pubblico potendo, al più, incidere limitatamente al quomodo e al quantum della liquidazione.

Nei termini prospettati, ha avuto modo di esprimersi il **TAR Lombardia (Brescia), con la pronuncia 15 luglio 2015**, nella quale il fatto che il quadro normativo richiamato con le modifiche del 2013 delineasse una **ipotesi di recesso**, emerge in maniera limpida e non viene

---

5 9 Con una norma di interpretazione introdotta successivamente al comma 569 bis, si chiariva che il provvedimento di “approvazione” della cessazione del socio pubblico **sarebbe dovuto essere deliberato esclusivamente dall'assemblea dei soci della società partecipata, la quale – in ogni caso – non avrebbe mai potuto assumere determinazioni in contrasto con quelle assunte dagli organi del socio pubblico in ordine alla dismissione o razionalizzazione delle quote di partecipazioni.**

neppure posto in discussione<sup>106</sup>.

Conformemente si sono espresse la **Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia**<sup>117</sup>, la **Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto**<sup>128</sup> e, incidentalmente, anche il **Consiglio di Stato**<sup>139</sup> con pronunce che, sebbene anteriori all'entrata in vigore del disposto di cui all'articolo 24 del D. Leg.vo 175/16, costituiscono comunque un valido riferimento interpretativo, peraltro ripreso anche in dottrina<sup>1410</sup>

A riprova del fatto che questa fosse la normale e dovuta operatività del meccanismo introdotto dal legislatore, giova osservarsi come in tutti i precedenti sul tema che si sono rinvenuti, nessuno escluso, i giudici sono sempre stati chiamati a decidere in ordine a questioni insorte nell'ambito di **procedimenti di liquidazione attivati su istanza del socio pubblico** che

---

6 10 TAR LOMBARDIA -BRESCIA (Sezione Prima), Sentenza 15 ottobre 2015 nr 1305, AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA/PROVINCIA DI MANTOVA, nella cui motivazione è dato leggere "...All'epoca dei fatti di causa, per uscire dalle società controllate, ossia per liberarsi delle partecipazioni non strategiche, gli enti pubblici potevano cedere le azioni mediante procedura a evidenza pubblica negli intervalli temporali previsti dai commi 568-bis e 569 dell'art. 1 della legge 147/2013. Quest'ultima norma, come si è visto sopra, ha anche regolato l'ipotesi della mancata alienazione (per qualsiasi causa), prevedendo il recesso con liquidazione delle azioni ex art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 22. Lo strumento del recesso non è richiamato nella legislazione successiva (v. art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014). Tale normativa, tuttavia, ribadisce e amplia l'obbligo per gli enti pubblici di rivedere e razionalizzare le partecipazioni azionarie, eliminando quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali. Da un lato, infatti, sono espressamente confermate le procedure descritte nell'art. 3 commi 27-29 della legge 244/2007 e nell'art. 1 comma 569 della legge 147/2013, dall'altro è previsto l'obbligo di elaborare un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con la fissazione di modalità e tempi di attuazione, e l'individuazione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il riferimento ai risparmi conferma indirettamente la legittimità delle dismissioni basate su esigenze di cassa, tenendo conto che il concretizzarsi di una voce di entrata riduce la necessità di indebitamento complessivo per finanziare altri investimenti. 23. Il fatto che nell'art. 1 commi 611 e 612 della legge 190/2014 non sia richiamata la facoltà di recedere, e di ottenere così la liquidazione delle azioni, non sembra costituire un ostacolo all'estensione di questo strumento in via interpretativa. Quando è ammesso il recesso, infatti, la liquidazione è certa, trattandosi di un diritto del socio riconosciuto e regolato dal codice civile, e viene conseguita indipendentemente dalla composizione sociale e dalla quota detenuta. Se invece non vi fosse la possibilità di recedere, e parallelamente la procedura di vendita delle azioni andasse deserta, l'unico modo per uscire dalla società sarebbe il consenso di tutti gli altri soci, con esiti variabili a seconda delle circostanze concrete (maggiore o minore peso all'interno del capitale sociale, accordi tra enti pubblici con partecipazioni azionarie). In presenza di soci privati, inoltre, la dismissione, pur corrispondendo a un interesse pubblico, sarebbe subordinata a valutazioni di natura privatistica. Tutto questo vanificherebbe l'obiettivo fissato dal legislatore, e in definitiva costringerebbe l'ente pubblico a rimanere associato a un rischio di impresa che non corrisponde più alle proprie finalità istituzionali. Di conseguenza, il recesso appare come l'elemento che riporta in equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni azionarie non strategiche"

11 Sezione di Controllo - Deliberazione 158/15, nella cui motivazione è dato leggere "una volta che l'ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strettamente indispensabile la presenza nel capitale di società estranee alle proprie finalità istituzionali, nell'ambito delle previsioni dell'art. 3, commi 27-29, della legge 8 244/2007, come integrato dall'art. 1 comma 569 della legge 147/2013, qualora per qualsiasi causa non sia riuscito a dismettere la propria partecipazione, potrà farsi liquidare dalla società partecipata il valore del suo investimento in base ai criteri fissati dall'art.2437-ter, secondo comma, del codice civile. In base al rinvio a tale norma codicistica, quindi, il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali intende procedere alla dismissione secondo un valore di liquidazione delle azioni che è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Salvo il caso di azioni quotate in mercati regolamentati, per cui vigono criteri specifici, lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. È bene evidenziare che a mente del quinto comma dell'art.2437-ter, i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione e in caso di contestazione di tale importo, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente... Venendo ora ad esaminare la problematica connessa al diritto di recesso, di cui all'art.1, co.569, della L.147/2013 (che fa rinvio all'art.2437-ter cod. civ. per la quantificazione del corrispettivo di liquidazione), .... Appare inoltre opportuno segnalare che la

*intendeva dismettere la propria quota, e mai in ordine fattispecie di esclusione del socio pubblico da parte del soggetto privato agite contro la volontà del proprietario della quota<sup>1511</sup>.*

*Le stesse pronunce di merito richiamate da controparte (Tribunale di Milano e Tribunale di Brescia<sup>1612</sup>), hanno per oggetto casi di **recesso da parte dell'Ente pubblico** sebbene, poi, implicitamente ed in taluni passaggi motivazionali (peraltro del tutto ininfluenti ai fini delle statuizioni poi assunte), finiscano per confondere il diritto di recesso con l'esclusione del socio pubblico inadempiente all'obbligo di dismissione.*

*Obbligo di dismissione che, in relazione alle partecipazioni non funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, non è in discussione. Ma da lì a ritenere che, qualora inadempiente all'obbligo, la P.A. possa essere di fatto espulsa dalla compagine sociale ad opera degli altri soci, significa compiere un salto logico che non trovava giustificazione sul piano*

---

previsione normativa ora in esame può prestarsi ad almeno due distinte letture. Da un lato, infatti, adottando un approccio letterale, il termine "cessare" sembrerebbe riferirsi ad una sorta di estinzione automatica della partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione, in ciò configurando un fenomeno inedito ed assolutamente sui generis nel contesto del diritto societario attuale. Per effetto dell'intervenuta "estinzione" della partecipazione, pertanto, in capo all'ex socio ente pubblico permanerebbe unicamente un diritto di credito al corrispondente valore di liquidazione, cui corrisponderebbe il relativo debito in capo alla società partecipata. La partecipata si vedrebbe, dunque, assoggettata all'obbligo di procedere al rimborso della partecipazione estinta, obbligo al quale non potrà che fare fronte mediante i propri mezzi patrimoniali e, in ultima istanza, mediante messa in liquidazione (scenario peraltro inevitabile in caso di partecipata totalitaria). Tale lettura letterale appare però poco convincente. Invero, il rinvio all'art.2437-ter cod. civ. consente una forma di liquidazione del socio pubblico che intende dismettere la sua partecipazione, ulteriore rispetto ai presupposti del recesso tipizzati dall'art.2437 cod. civ. (quali: la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; la trasformazione della società; il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione; l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione). Sebbene tale forma di liquidazione delle quote di partecipazione dell'ente pubblico non possa essere completamente assimilato al recesso codicistico, ragioni di ordine sistematico inducono a propendere per una lettura più ampia della norma, individuando in essa un'ipotesi di recesso extra ordinem e sui generis conseguente alla mancata dismissione delle partecipazioni in esame entro il termine legale. Ciò appare del resto confermato anche dalla lettura fornita da altre Sezioni di controllo della Corte dei conti. ”

7

8 12 Sezione di Controllo – Deliberazione 362/2016

9 13 Sezione V – 11 novembre 2016 “...Prova di ciò si ricava dall’art. 1, comma 569, l. n. 147 del 2013, in particolare dal criterio previsto per il recesso (legale) del socio pubblico laddove le procedure a evidenza pubblica per la collocazione delle partecipazioni sul mercato – che configura essa stessa un micro-mercato che riflette il più generale mercato - non sortisca esito. Infatti, la disposizione rinvia per questa ipotesi all’art. 2437-ter, comma 2, del Codice civile, a mente del quale la liquidazione delle azioni in favore del socio receduto è effettuata «tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni». Dacché è evidente che l’amministrazione partecipante deve cercare di ottenere dalla procedura di dismissione a privati un risultato quanto meno analogo a quello previsto per l’ipotesi di recesso legale...”

10 14 Roberto Camporesi, “IL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”, edito dal Centro Studi Enti Locali

11 15 Ipotesi questa impossibile da rinvenire non solo in precedenti giudiziari (che sempre hanno avuto riguardo ad ipotesi di liquidazioni richieste dal socio pubblico), ma anche nella relazione della Corte dei Conti in sede di controllo

12 16 La pronuncia del Tribunale di Brescia ha per oggetto il sindacato del G.O. in ordine alla decisione assunta dall’Ente Pubblico di dismettere la quota esercitando il recesso. Quella del Tribunale di Milano ha per oggetto, invece, l’applicabilità o meno del disposto di cui all’ultimo comma dell’articolo 2437 ter cc, in relazione alla determinazione del valore della quota del socio pubblico che abbia esercitato il recesso e giunge, tra l’altro, a conclusioni anche sotto questo profilo discutibili laddove, interpretando il richiamo al solo secondo comma dell’articolo 2437 ter cc in maniera del tutto avulsa dal sistema nel quale è inserito, ed escludendo la possibilità di ricorrere all’arbitratore, finisce col riconoscere al Cda della società, la potestà di stabilire unilateralmente il valore di liquidazione, salvo – si precisa – la possibilità per il socio pubblico di richiedere un intervento postumo all’autorità giudiziaria finalizzato a verificarne la correttezza. Come a dire che il prezzo di vendita lo stabilisce il compratore, e che se al venditore non va bene, dovrà essere poi lui, ad introdurre un giudizio volto ad ottenere la corretta quantificazione del corrispettivo...

normativo.

**Giustificazione e addentellato normativo che, al contrario, sia per l'eccezionalità di una misura che finirebbe col capovolgere i rapporti di forza fra Pubblica Amministrazione e privato, sia per l'efficacia dirompente della stessa (avendo un implicito effetto espropriativo inverso della quota pubblica e derogatorio circa la scelta pubblicistica del contraente), sarebbe dovuto essere esplicito e privo di ogni ambiguità.**

In assoluta e piana continuità coi citati interventi normativi del 2007 e del 2013, si colloca anche il TUSP introdotto col D. Leg.vo 175/06, il cui articolo 24, salvo l'esplicito richiamo alla procedura prevista dal disposto di cui all'articolo 2437 quater cc al fine della liquidazione in danaro della quota (peraltro ed in via interpretativa ammesso anche nella vigenza delle precedenti disposizioni) - di fatto - ripropone lo schema precedente, imponendo la dismissione delle quote ritenute non funzionali alle finalità istituzionali con collocazione delle stesse sul mercato ex art. 10, ovvero, e in subordine, mediante liquidazione della quota secondo la procedura prevista dal disposto di cui all'articolo 2437 quater cc e ai valori previsti dal disposto di cui all'articolo 2437 ter secondo comma.

Azionando, quindi, in quest'ultimo caso, quel **diritto configurato dalla giurisprudenza più attenta come recesso extra ordinem già sotto l'imperio del quadro normativo previgente e che, non solo non pare venuto meno in seguito all'entrata in vigore della nuova norma ma, anzi e al contrario, pare trovare ulteriore conforto dal dato testuale costituito dal richiamo contenuto nell'articolo 24 alle norme in tema di recesso (e non di esclusione del socio), oltretutto ampliato dal TUSP rispetto alla precedente normativa con riferimento al disposto di cui all'articolo 2437 quater cc, non presente in precedenza.**

Adottare un'interpretazione differente da quella prospettata e, pertanto, riconoscere in capo al cda della partecipata, come pretenderebbe controparte, il diritto di disporre della quota del socio pubblico a prescindere da una sua manifestazione di volontà in proposito (anzi, proprio durante la procedura di scelta del contraente, e quindi contro l'opposta espressa volontà di vendere le quote sul mercato), significherebbe, adottare una interpretazione tecnicamente inconciliabile con la salvezza "in ogni caso" del diritto di vendita della quota, espressamente previsto dal dato normativo, e che finirebbe col lasciare prive di una soddisfacente soluzione le seguenti questioni, che pure si porrebbero:

- scaduto il termine annuale normativamente previsto, quando la società dovrebbe liquidare la quota del socio pubblico?
- avviato il procedimento di "esclusione" da parte della società (destinato, per sua natura, ad avere una certa estensione temporale), il Socio pubblico potrebbe ancora alienare la propria quota?
- viceversa, decorso il termine annuale per la dismissione e nella pendenza di una procedura competitiva bandita dall'Ente Pubblico (e imposta dall'articolo 10 del D. Leg.vo 175/2016), la società potrebbe liquidare la quota? Che sorte avrebbe – in quest'ultimo caso - la gara in corso? Che sorte avrebbe l'eventuale provvedimento di aggiudicazione che dovesse eventualmente intervenire e consolidarsi?<sup>1713</sup>

Sotto altro profilo, l'avversa interpretazione avrebbe il significato abnorme di sommare, alla sanzione costituita dalla perdita del diritto di esercitare i diritti di socio che conseguirebbe alla

13 17 Nel caso di specie, la sovrapposizione fra la procedura di dismissione portata avanti dal Comune ai sensi dell'articolo 10 del D. Leg.vo 175/2016 e la pretesa liquidazione forzata perseguita dall'organo amministrativo di Marine Oristanesi, presenta aspetti veramente sorprendenti, ove si consideri che aperti i termini per la presentazione delle offerte di quella gara che poi si sarebbe conclusa con l'aggiudicazione della quota in favore di Tharros Yachting S.r.l. (dal 17 al 31 luglio 2019), proprio in data 22 luglio 2019 il consiglio di amministrazione della partecipata, incurante del fatto che – comunque lo si voglia interpretare - l'articolo 24 del D. Leg.vo 176/16, consentiva al Socio pubblico di alienare la propria quota, deliberava di offrire la stessa all'unico socio che aveva conservato l'esercizio dei diritti sociali ed al quale – quindi - il consiglio di amministrazione in carica avrebbe dovuto rispondere.

*mancata dismissione nei termini della quota, l'ulteriore sanzione costituita dalla privazione automatica ed ex lege della titolarità della stessa, **tracimando l'ambito tracciato dalla Legge Delega sul punto e facendo dubitare della legittimità della norma per violazione del disposto di cui all'articolo 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega**<sup>1814</sup>.*

*Significherebbe, ancora e nel caso di specie, avvallare una fattispecie parossistica nella quale il socio pubblico (che non avendo completato entro l'anno la dismissione delle proprie quote sociali, aveva perso l'esercizio dei diritti sociali), si sarebbe visto espropriare della propria quota, poi trasferita all'asserito socio "superstite" per un prezzo vile e pari ad 1/10 del suo reale valore, da un consiglio di amministrazione che, proprio a quel socio rimasto (visto che la Sfirs versava nelle medesime condizioni), doveva rendere conto in assemblea e ad essa unicamente, pertanto, rispondeva.*

*Vorrebbe dire, nella sostanza dei fatti e comunque la si voglia vedere, adottare una lettura per cui sarebbe legittimo, in ipotesi quali quella sottoposta all'esame del Giudicante, che il ritardo della P.A. nella dismissione della partecipazioni si risolva poi – contrariamente ad ogni ragionevolezza e a scapito dell'interesse pubblico - in un enorme vantaggio per il privato il quale, tramite un consiglio di amministrazione che – di fatto – ne costituisce promanazione, potrebbe legittimamente appropriarsi delle quote appartenenti ai soci pubblici, stabilendo il prezzo in misura pari ad una frazione del valore di mercato.*

*Ulteriore frattura sul piano della sostenibilità logica dell'interpretazione prospettata da controparte parrebbe cogliersi laddove si tenti di conciliare la cessazione ex lege della partecipazione sociale, con la perdurante possibilità di alienare la quota: con lo scioglimento del rapporto sociale la quota cesserebbe di esistere per tramutarsi in un diritto di credito alla liquidazione, non potendo più, quindi, essere alienata.*

*Orbene, tutte le criticità che si sono poc'anzi evidenziate, svaniscono nel nulla ove all'interpretazione sostenuta da controparte, si sostituisca quella più ragionevole e fatta propria dal Tribunale di Oristano nel più volte citato Decreto del marzo 2021, costituita dal considerare la liquidazione della quota prevista dal disposto di cui all'articolo 24 comma 5°, come subordinata ad una iniziativa in tal senso da parte del socio pubblico e/o comunque impedita da una contraria e fattiva volontà del suddetto socio pubblico, specie nel caso di contemporanea pendenza di una procedura di evidenza pubblica per la vendita delle quote.*

*Che poi l'istituto venga qualificato come recesso o in altra maniera, è questione meramente nominalistica e di scarso rilievo, a patto però che si convenga sulla necessità di un atto che in qualche modo formalizzi, nei confronti della partecipata, la volontà dell'Ente di ottenere la liquidazione della quota<sup>1915</sup>, evitando quel preteso automatismo fonte di tutte le illogicità che si sono evidenziate.*

*Per converso, l'Ente Pubblico sarebbe comunque spinto ad evitare comportamenti inerti nell'attuare le dismissioni, giacché – comunque – gli amministratori non potrebbero esercitare alcun diritto derivante dalla titolarità della quota decorso il termine normativamente indicato e- in ogni caso – risponderrebbero del loro operato nanti la Corte dei Conti espressamente deputata, ex comma terzo del medesimo articolo 24, a vigilare sull'attuazione della norma.*

***In disparte poi e per un attimo le argomentazioni che precedono, nel caso che occupa poi e a ben vedere, non si discute nemmeno di un inadempimento del socio pubblico circa l'obbligo***

---

14 18 Il punto 5 della lettera m) dell'articolo 18 della Legge Delega 124/2015, prevede l'introduzione di sanzioni per gli enti Locali che omettano la razionalizzazione delle partecipate, in specie nella forma di penalizzazioni economiche nei trasferimenti, ma non prevede affatto la possibilità di introdurre conseguenze così dirompenti, incidenti direttamente sulla proprietà della quota, quali quelle che si paleserebbero dall'adozione dell'interpretazione avanzata dall'attrice.

15 19 Del resto e in ambito totalmente differente, si osservi come anche per valersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc, cui al verificarsi dell'inadempimento la risoluzione del contratto consegue ex lege, è comunque indispensabile una manifestazione di volontà dalla quale emerga l'intenzione di volersene avvalere.

**di dismissione ma, semmai, del prolungarsi delle procedure pubblicistiche dallo stesso avviate per la vendita delle azioni al giusto prezzo di mercato, nella obbligatoria procedura di evidenza pubblica che il Comune era tenuto a seguire, in un quadro normativo che non offre elementi inequivoci per interpretare il termine annuale per la dismissione come termine di decadenza<sup>20</sup>.**

Del resto, e a ulteriore riprova del fatto che il termine di che trattasi non possa essere considerato come fonte di quegli automatismi pretesi da controparte, giova evidenziarsi come la L. 145 del 30 dicembre del 2018 (intervenuta quindi col termine annuale ex 4° co. già decorso), con l'introduzione del comma 5 bis nel più volte citato articolo 24, dispensa dall'applicazione dei commi 4 e 5 gli Enti titolari di partecipazioni in società con taluni requisiti appalesando, quindi, come all'atto della sua entrata in vigore, il Legislatore considerasse ancora legittimamente pendenti situazioni nelle quali il socio pubblico non aveva ancora ceduto le proprie quote ma fosse intenzionato o tenuto a farlo, ritenendolo pienamente titolato a disporre delle stesse.

#### **§4. L'inefficacia/nullità dell'atto dedotto da controparte a fondare il proprio acquisto**

Venendo quindi a tirare le fila del discorso finora svolto, la norma di cui al comma 5 dell'articolo 24 del D. Leg.vo 175/2016:

A) prevede l'obbligo per gli Enti Locali, entro il termine normativamente imposto, di compiere una ricognizione delle partecipazioni e dismettere quelle non funzionali, collocandole sul mercato con procedura competitiva ovvero, in ipotesi particolari, con trattativa diretta (Articolo 10);

B) prevede - in difetto e decorsi i termini di legge - fermo il permanere dell'obbligo di adozione dei provvedimenti e gli eventuali profili di responsabilità erariale, la sanzione costituita dall'impossibilità di esercitare i diritti di socio, per cui il mancato rispetto dell'obbligo di dismissione, non sarebbe comunque privo di conseguenze per l'Ente inadempiente e per i soggetti responsabili;

C) fa comunque salva la possibilità per l'Ente di vendere, ovvero e in alternativa, quella di azionare il recesso extra ordinem di cui si è detto, non riconnettendo allo scadere del termine legale, alcuna decadenza rispetto al potere di disporre della quota. Ciò è tanto più vero nell'ipotesi sottoposta all'esame del Giudicante ove, addirittura, il procedimento attivato da CdA della partecipata col deposito presso il R.II. dell'"offerta ai soci superstiti" in data 23 luglio 2019, si è platealmente sovrapposto al procedimento di dismissione con procedura competitiva attivato dal Comune il 17 luglio precedente.

In termini più espliciti, quindi, anche a voler per un attimo ipotizzare il potere in capo al Consiglio di Amministrazione della partecipata il potere di liquidare la quota del socio pubblico inadempiente all'obbligo di dismetterla anche contro la volontà dello stesso, nel caso di specie difetterebbe comunque il presupposto per la sua operatività in concreto e costituito - evidentemente - dall'inerzia dell'Ente e che, nel caso di specie, non può evidentemente sostenersi: il Comune di Oristano, infatti, ed era ben noto, si era ripetutamente attivato al fine di collocare sul mercato la propria quota, e lo stava facendo anche allorché Marine Oristanesi Srl aveva offerto in opzione le quote al socio privato.

L'interpretazione corretta del disposto normativo di cui all'articolo 24 V co. del TUSP, acclarando il fatto che il Consiglio di Amministrazione non potesse affatto disporre della quota appartenente al Comune di Oristano, evidenzia la radicale inefficacia/inesistenza dell'atto in virtù del quale l'attrice ne avrebbe acquisito la titolarità, assorbendo le ulteriori censure di nullità dell'atto, che pure si giustificano in conseguenza da un lato, del mancato interessamento di un arbitratore ex art. 2437 ter u.c. cc, come sarebbe stato necessario in

---

<sup>20</sup> E' principio noto quello secondo il quale un termine, perché possa essere considerato decadenziale, deve essere espressamente qualificato come tale.

assenza di accordo fra socio e società sul valore della quota; dall'altro, per la mancata partecipazione all'atto di trasferimento da parte del Comune stesso<sup>216</sup>.

#### **§5. La rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte del CNO**

L'attrice non ha esercitato il diritto di prelazione entro il termine di cui all'articolo 9 dello Statuto di Marine Oristanesi Srl ed è – pertanto – decaduta dal poterlo fare. Non può, infatti, considerarsi valido esercizio della prelazione la "singolare" comunicazione del 24 settembre 2019 citata da controparte e nella quale, da un lato, quest'ultima si qualifica già proprietaria della quota e, dall'altro, manifesta il proprio intendimento di valersi della prelazione condizionatamente al fatto che il Comune dimostri il contrario "...in ogni sede, anche giudiziaria...".

#### **§6. L'acquisto della quota da parte di Tharros Yachting Srl**

##### **§6.1 La correttezza della procedura seguita**

L'attrice lamenta una presunta illegittimità della procedura di scelta del contraente, per asserita violazione delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 7, 10 e 24 del D.Lgs. 175/2006 in ordine alla competenza alla deliberazione della vendita.

In particolare, l'attrice rileva che:

- l'art. 24 prevede che la vendita delle quote deve essere effettuata ai sensi dell'art. 10;
- l'art. 10, comma 1, prevede che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione ... sono adottati secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1;
- l'art. 7, comma 1, prevede che le deliberazioni di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

... c) deliberazione del consiglio comunale in caso di partecipazioni comunali; - l'art. 10, comma 3, prevede che la mancanza o l'illegittimità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'alienazione della partecipazione. Richiamata la suddetta disciplina, l'attrice pretende di affermare che l'aggiudicazione alla Tharros Yachting sarebbe illegittima e il contratto inefficace, perché si sostiene che la deliberazione di vendita è stata adottata sempre dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio Comunale.

##### **§ 6.1.1. L'avversa ricostruzione è infondata in punto di fatto.**

La decisione di procedere alla vendita della quota di proprietà comunale trova precisa fonte nelle delibere del Consiglio comunale n. 82 del 28/9/2017 e 110 del 28/12/2018 e, prima ancora, nella delibera del Consiglio comunale 162 del 21/12/2015, adottata nella vigenza della precedente ma sovrapponibile normativa sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, in attuazione delle previsioni del D.Lgs. 175/2016, la Delibera del Consiglio Comunale n. 82/2017, con ampia motivazione, prevedeva, tra l'altro: ... «

3) Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: Marine Oristanesi s.r.l.: attraverso una procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dallo Statuto della Società da concludersi entro il 30/09/2018;

5) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.

6) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione....

».

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 110/2018, successiva alla scadenza del termine previsto nella precedente, il Consiglio confermava la volontà di procedere alla vendita mediante procedura di evidenza pubblica anche dopo tale termine.

Priva di pregio è, allora, l'avversa contestazione che sembra fondarsi su una lettura del tutto

*erronea (e incompatibile con la disciplina degli Enti locali) delle competenze attribuite al Consiglio dagli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 175/2016.*

*Tali norme, conformemente alla disciplina generale, prevedono che spetti al Consiglio comunale la decisione in ordine all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni. L'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), infatti, prevede che il consiglio comunale ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali: ... e) ... partecipazione dell'ente locale a società di capitali ....*

*Dalle norme del D.Lgs. n. 175/2016, però, non è dato ricavare alcuna deviazione rispetto alla disciplina dell'esercizio dell'attività amministrativa conseguente a tali decisioni fondamentali di competenza del Consiglio, attività riguardante la predisposizione, approvazione e gestione delle procedure di evidenza pubblica volte alla materiale realizzazione della decisione (di acquisizione o di dismissione) unicamente riconducibile al Consiglio.*

*In particolare, tali norme non derogano alla previsione dell'art. 48 del TUEL che attribuisce alla Giunta, in via residuale, il compimento di tutti gli atti rientranti tra le funzioni degli organi di governo non riservati al Consiglio e alla previsione dell'art. 107 del TUEL che cristallizza il principio di separazione tra politica ed amministrazione, conferendo unicamente ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente.*

*In definitiva, spettava certamente al Consiglio la decisione di procedere alla vendita delle quote e probabilmente anche la scelta della procedura (per vero imposta dalla legge) mentre spettavano alla Giunta e ai dirigenti la materiale realizzazione dell'indirizzo indicato.*

*Peraltro, come visto, la deliberazione del Consiglio comunale prevede espressamente anche: - di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato; - di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione. ... ».*

*A nessun patto, può pertanto affermarsi alcuna violazione della competenza del Consiglio in ordine alla decisione di dismissione delle quote.*

**§ 6.1.2.** *L'avversa contestazione, oltre che infondata per quanto precede, è comunque, anche del tutto irrilevante nel giudizio che occupa.*

*Invero, l'attrice afferma di avere acquistato la quota per cui è causa dal Consiglio di Amministrazione della Società, attraverso l'esercizio del diritto di opzione.*

*Il presunto diritto da essa fatto valere nella presente sede presuppone, pertanto, la correttezza della propria interpretazione secondo la quale, con la scadenza del termine del 30/9/2018, il Comune avrebbe perso la possibilità di alienare le proprie quote e avrebbe pertanto venduto alla convenuta un bene non proprio.*

*La inconsistenza del presupposto sul quale l'attrice fonda la legittimazione del proprio acquisto rende, per questo, a tutto voler concedere, irrilevante verificare se sia immune da vizi il procedimento attraverso il quale il Comune ha trasferito la propria quota di partecipazione, per la quale, secondo la inequivoca previsione dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 era fatto salvo il potere di alienazione in capo al medesimo comune.*

**§ 6.1.3.** *In via generale, quindi, e rinviando a quanto di seguito si dirà, l'attrice **non ha nemmeno un interesse giuridicamente tutelato contestare le modalità di scelta del contraente della distinta procedura di evidenza pubblica alla quale la stessa non ha partecipato.***

*Invero, potrebbe al più sostenersi che l'Associazione CNO potesse avere un interesse a opporsi*

*alla decisione del Comune di procedere alla vendita della propria partecipazione.*

*Tale decisione è, però, legittimamente contenuta nelle delibere del Consiglio comunale sopra indicate, per come specificate nelle successive Delibere di Giunta e atti del dirigente e, pertanto, da un alto la censura al riguardo contenuta nella citazione è vistosamente infondata; dall'altro, un tale interesse avrebbe dovuto essere fatto valere – per ipotesi - nella competente sede del giudizio amministrativo impugnatorio e nel rispetto dei relativi termini decadenziali.*

#### **§6.2 Il possesso dei requisiti da parte di Tharros Yachting Srl**

*Come sopra anticipato, l'attrice pretende di introdurre nel presente giudizio, di fronte al giudice ordinario, indirette censure di legittimità della procedura di scelta del contraente, arrivando persino a contestare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica in capo all'aggiudicataria.*

**§ 6.2.1. Deve essere premesso che l'attrice non può invocare l'istituto della disapplicazione con riguardo alle modalità di svolgimento della procedura di scelta del contraente bandita dal Comune per la cessione della propria partecipazione, per la quale solo indirettamente è causa.**

*Come noto, l'art. 4 della L. 2248/1865, all. E, prevede che quando la controversia cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Il successivo art. 5 prevede che, in tal caso come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali in quanto siano conformi alle leggi.*

*Nella vicenda che occupa, come sopra anticipato, il preteso diritto dell'attrice di veder riconosciuta la proprietà delle quote già comunali di partecipazione alla Società, non dipende affatto dalla distinta e anche logicamente autonoma procedura utilizzata dall'amministrazione per l'individuazione procedimentalizzata del contraente e, soprattutto, non è affatto leso dall'aggiudicazione alla Tharros Yachting S.r.l. piuttosto che ad altro concorrente.*

*Il preteso diritto dell'attrice si fonda esclusivamente sul diverso atto di acquisto dal Consiglio di amministrazione, e derivante dall'esercizio del parimenti solo preteso diritto di opzione, risultando in nulla condizionato dal distinto procedimento di scelta del contraente.*

*Invero, se fosse corretta la tesi avversa, la Tharros Yachting S.r.l. avrebbe acquistato a non domino mentre se non lo fosse (come all'evidenza non è) l'attrice non potrebbe vantare alcun diritto sulla quota, in disparte ogni questione sulle modalità scelte dal Comune per venderla a terzi.*

**Nel caso che occupa, pertanto, viene chiesta la disapplicazione di atti relativi ad una procedura che è in sé estranea all'oggetto del giudizio, come fatto palese dalle stesse avverse conclusioni, nelle quali l'attrice si limita chiedere l'accertamento e la dichiarazione della legittimità del proprio acquisto e quale conseguenza di ciò la cancellazione dell'iscrizione fatta a favore della convenuta.**

*Di più. La domanda subordinata avversamente avanzata, in ordine all'esercizio della prelazione, presuppone proprio l'esistenza e la correttezza dell'individuazione della convenuta quale contraente privato della compravendita delle quote di partecipazione del Comune.*

**§ 6.2.2. Fermo quanto precede, deve essere rilevato che l'attrice non vanta nemmeno alcun interesse giuridicamente tutelato a sollevare nella presente sede giurisdizionale censure in ordine alle modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente alla quale essa non ha partecipato.**

*Al riguardo, la richiesta di disapplicazione appare in frode all'onere di tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi che si vorrebbero tardivamente contestare nella presente sede.*

*In ogni caso, la giurisprudenza, senza tentennamenti, ha chiarito il radicale difetto di*

**interesse a contestare lo svolgimento e l'esito una procedura di evidenza pubblica da parte dei soggetti che alla stessa non abbiano partecipato.**

*In particolare, richiamando gli autorevoli arresti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato deve ribadirsi la sussistenza di una "stabile concordanza di opinioni, sulla scia di due fondamentali pronunce rese da questa Adunanza plenaria (ci si riferisce a: Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2003 n. 1; Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4) secondo cui: la regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito della medesima, in quanto soltanto a quest'ultimo è riconoscibile una posizione differenziata."*

*Si chiarisce in tali arresti come "gli approdi raggiunti dalla decisione dell'Adunanza plenaria n. 1 del 2003 non costituiscano un "passaggio" isolato od eccentrico, rispetto ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, co. 1°, della Costituzione ("tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") ed in riferimento al principio processuale codificato dall'art. 100 c.p.c. (e da intendersi richiamato nel processo amministrativo dall'art. 39, comma 1, c.p.a.) secondo cui "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa essa è necessario avervi interesse", posto che:*

*a) <<l' interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antiggiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all' interesse leso la protezione accordata dal diritto (cfr. tra le tante Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98).*

*b) [nel processo amministrativo] l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 20 ottobre 1997 n.1210, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855 ma si veda anche Cassazione civile, sez. un., 2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l'interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio);*

*c) tali approdi appaiono coerenti con la funzione svolta dalle condizioni dell'azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo (cfr. Cass. Sezioni unite, 22 aprile 2013 n. 9685 Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2015, n. 4228, Cassazione civile, sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542)."*

*Come anticipato, la decisione della domanda principale e della domanda subordinata proposte dall'attrice non è condizionata dalla procedura di scelta del contraente utilizzata dal Comune né dal suo esito.*

*Né l'attrice vanta un interesse qualificato e differenziato agli esiti della procedura di evidenza pubblica o alla sua regolamentazione, avendo ritenuto di non parteciparvi.*

**§ 6.2.3.** *Quasi con invertita graduazione dell'ordine espositivo, deve infine soprattutto rilevarsi che le censure avanzate avverso l'aggiudicazione a favore della Tharros Yachting S.r.l. (già Tharros Yachting snc di Aron Murgia & C. - DOC. 23), sono del tutto infondate.*

*La Società ha correttamente dichiarato di operare nel noleggio e locazione di unità di diporto sia con imbarcazioni di terzi, sia soprattutto, con la propria imbarcazione a vela Jeanneau Yacht 53 denominata "Anita" (DOC.TI 25-29).*

*Tale attività risulta anche dalla visura camerale ed è stata oggetto di verifica da parte dell'amministrazione comunale in esito alla gara.*

*Rientra per vero nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione procedente la verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica richiesta e, prima ancora, l'identificazione dell'esatto perimetro degli stessi, sulla base della prescrizione del bando che richiedeva lo*

svolgimento negli ultimi cinque anni di attività nel settore della diportistica e/o nella pesca. Ad ogni modo, nemmeno nella fantasiosa ipotesi in cui, in sede procedimentale, fossero sorti eventuali (ma denegati) dubbi in ordine al possesso dei requisiti da parte della convenuta sarebbe stato legittimo procedere all'automatica esclusione della stessa, dovendo essere semmai attivato l'istituto del cd. soccorso istruttorio.

Tale obbligo in capo all'amministrazione procedente, infatti, è applicabile anche al di fuori della materia degli appalti come è stato chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza 3432/2021 del 26/4/2021) che precisa che la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che il soccorso istruttorio sia un istituto di carattere generale attuativo dell'art. 97 della Costituzione, al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco (cfr. Cons. Stato Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2891). Il soccorso istruttorio, infatti, è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici; se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l'adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell'istanza (Cons. Stato Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3148)."

### **§6.3 Il pieno rispetto dello Statuto di Marine Oristanesi Srl**

Si è descritta al punto che precede l'attività svolta da Tharros Yachting S.r.l. e, pertanto, il pieno possesso da parte della stessa dei requisiti imposti dal bando di gara.

Bando di gara predisposto e ritagliato a misura dello Statuto di Marine Oristanesi (DOC. 30) il quale, all'articolo 5, riconosce la possibilità di assumere la qualifica di socio anche ad imprese private che "...organizzano o prestano servizi analoghi a quello che presta la Società o che comunque operano in attività finalizzate al diporto e dalla pesca marittima".

Emerge limpidamente, quindi e sulla scorta dell'oggetto sociale di Marine Oristanesi Srl cosiccome riportato all'articolo 4 dello Statuto, il possesso da parte di Tharros Yachting Srl dei requisiti per essere ammessa a socio, **peraltro neppure contestati da Marine Oristanesi Srl nelle forme in cui – sempre secondo Statuto – ciò sarebbe dovuto avvenire.**

Il funzionamento della clausola di gradimento di che trattasi è disciplinato dal disposto di cui all'articolo 8 dello Statuto, il quale prevede che decorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, senza che il CdA abbia comunicato al socio alienante le proprie determinazioni in ordine alla verifica dei requisiti per l'ammissione a nuovo socio del soggetto cui le quote intendano essere alienate, l'assenso si abbia per accordato.

Questo è quanto accaduto nel caso di specie, tant'è che il rogito notarile mediante il quale la quota per la quale si controverte è pervenuta all'esponente, ed a fronte dell'aggiudicazione del 6 agosto 2019, si è potuto stipulare solo a fine ottobre.

### **§7. La validità della Delibera assembleare del 18 maggio 2021**

I motivi di invalidità della delibera assembleare citata, sarebbero costituiti, secondo le prospettazioni contenute nell'atto di citazione:

- a) dalla convocazione dell'assemblea ad opera di chi non rivestiva la qualità di socio;
- b) dal fatto che sarebbe stata presieduta da un soggetto non legittimato a farlo, salvo poi – in contrasto - sostenere che ad averla presieduta sarebbe stato il soggetto indicato dallo Statuto, il quale non avrebbe mai aperto la stessa e proclamato il risultato;
- c) dal fatto che il socio CNO, a mezzo del proprio legale rapp.te ed il Presidente, si sarebbero opposti alla trattazione dell'argomento inerente la nomina del nuovo CdA;
- d) il fatto che la verbalizzazione sia proseguita nonostante il presidente avesse dichiarato

*l'assemblea sciolta;*

*e) il fatto che all'atto dell'iscrizione presso il R.II., risulterebbe nella richiesta di iscrizione un'intervenuta modifica dell'atto costitutivo, viceversa non deliberata e non presente neppure fra i punti all'ordine del giorno.*

*Tutte le pretese ragioni di invalidità della delibera dedotte da controparte, paiono esulare dalle ipotesi espressamente caldate dal disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2479 ter cc, per cui controparte, quand'anche per ipotesi denegata se ne volesse ipotizzare la fondatezza, sarebbe comunque decaduta dalla possibilità di muoverle non avendo rispettato il termine di 90 giorni di cui al primo comma dell'articolo citato, ed espressamente lo si eccepisce,*

*Fermo quanto precede, nel merito e come anticipato nell'espositiva in apertura della presente comparsa (punti 17-20), intervenuto il Decreto 29 marzo del 2021 mediante il quale il Tribunale di Oristano ha ordinato al Conservatore del R.II. la cancellazione della iscrizione in favore del CNO dell'atto di trasferimento più volte citato e, pertanto, sulla scorta della oramai indubbia opponibilità alla Società della propria qualifica sociale, Tharros Yachting Srl ha richiesto formalmente all'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea sociale (DOC.TI 19 e 20), ricevendo da parte del Dott. Porcu un diniego fondato sull'assunto dell'estraneità alla compagine sociale dell'esponente (DOC. 20).*

*Con successiva missiva del 06 maggio 2021, quindi, l'esponente, quale titolare di una quota abbondantemente eccedente quella del terzo di cui all'articolo 2479, primo co. cc, ha provveduto alla convocazione in proprio dell'Assemblea<sup>2217</sup> (allegati al DOC. 21).*

*E' pertanto di tutta evidenza, che l'assemblea sociale è stata convocata da un socio, che tale doveva essere considerato dalla Società in virtù delle oramai univoche risultanze del R.II., per cui emerge con evidenza, la radicale infondatezza del primo motivo di doglianza mosso da controparte.*

*Quanto al secondo motivo di doglianza, deve osservarsi come alle ore 17:30 (ed il verbale notarile ha fede privilegiata), il Dott. Porcu non avesse ancora assunto la presidenza dell'assemblea, sostenendo il fatto che quella "riunione"<sup>2318</sup>, in quanto convocata da un soggetto estraneo alla società, non potesse essere qualificata come assemblea, salvo poi pretendere di assumerne comunque e contraddittoriamente la presidenza, al fine di ostacolarne il regolare svolgimento, in ciò coadiuvato dal legale rapp.te di parte attrice.*

*L'atteggiamento ostruzionistico tenuto dal Dott. Porcu, spiega il perché dell'assenza di una formale apertura dei lavori da parte sua, dell'assenza di una proclamazione del risultato e della volontà del presidente di sciogliere anticipatamente la seduta, nel tentativo – fallito – di impedire l'assunzione di una deliberazione che, al contrario e stando alla sostanza, emerge limpidamente da una verbalizzazione dalla quale è dato desumere, in maniera inoppugnabile:*

- modalità di convocazione dell'assemblea (peraltro e a ben vedere, totalitaria);*
- luogo, data e ora in cui la stessa si è svolta;*
- identità dei presenti;*
- ordine del giorno;*
- deliberazione assunta, e maggioranza che la ha approvata.*

*Non risultano, pertanto, ragioni che possano inficiarne la validità.*

<sup>17</sup> 22 Cass. Civ., Sez. I, 10621 del 25 maggio 2016 "In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie, per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori. (Principio di diritto pronunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.)."

<sup>18</sup> 23 E' indicativa in tal senso la terminologia adoperata anche da controparte, che utilizza sempre il virgolettato allorché adoperi il termine assemblea, e chiama il proprio doc. 25 "verbale riunione".

*Il terzo motivo di doglianza è superato dalla rituale convocazione dell'assemblea.*

*Il quarto motivo è parimenti infondato e, se già i precedenti si approssimavano alla temerarietà, questo ne oltrepassa di slancio il confine: le indicazioni contenute nella pratica camerale e strumentalizzate da controparte sono totalmente irrilevanti, e sono conseguite alla necessità da parte del Notaio, di adoperare per l'iscrizione gli schemi informatici obbligati riservati dal sistema informatico camerale ai pubblici ufficiali; ma è di tutta evidenza che le stesse non abbiano nulla a che vedere con la sostanza dell'atto deliberativo.*

*Al più e ove per ipotesi si volesse attribuire un qualche rilievo a quelle indicazioni, si potrebbe pensare ad un'irregolarità dell'iscrizione che controparte avrebbe dovuto far valere nanti il Giudice del Registro, ma non certo ad un motivo di invalidità della delibera assunta.*

#### **§8. La chiamata in causa del Comune di Oristano**

*Sebbene Tharros Yachting Srl, per le ragioni tutte esposte ai punti che precedono, ritenga di aver correttamente acquistato dal Comune di Oristano<sup>2419</sup> la proprietà della quota del capitale sociale per la quale si controverte, tuttavia, per massimo scrupolo, ove così non fosse e la titolarità della stessa venisse riconosciuta in capo all'attrice, o ancora in capo allo stesso Comune, la convenuta non può esimersi del chiamare in causa il proprio dante causa, al fine di sentir condannare quest'ultimo alla restituzione del corrispettivo di Euro 206.700,00 corrisposti contestualmente alla stipula del rogito notarile del 29 ottobre 2019, oltre interessi e maggior danno, oltre – ancora – all'ulteriore danno patito e commisurato agli oneri notarili sostenuti per la stipula nella misura di Euro 2.959,07 (DOC. 32), alle spese legali originate dalla necessità di difendersi nei procedimenti di volontaria giurisdizione che hanno preceduto il presente giudizio, nella misura di Euro 8.320,00 (DOC. 33), oltreché essere tenuta indenne da ogni pagamento o rimborso che eventualmente venisse riconosciuto all'attrice. Espressamente riservata ad altro giudizio, ogni ulteriore voce di danno non considerata nel presente procedimento.*

*Ciò a titolo di responsabilità per evizione per la non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato in giudizio il diritto dell'attrice sulla quota per cui è causa.*

*In via alternativa, a titolo di indebito oggettivo e per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per la parimenti non creduta ipotesi che il contratto di cessione sia ritenuto comunque invalido o inidoneo a trasferire la proprietà delle quote in capo alla Tharros Yachting.*

*Quanto sopra premesso, Tharros Yachting Srl, in persona del proprio legale rapp.te ed a mezzo dei sottoscritti difensori, insta per l'accoglimento delle seguenti*

#### **CONCLUSIONI**

*Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione e conclusione disattesa,*

*- in via preliminare e in rito,*

- *Autorizzare la chiamata in causa del terzo Comune di Oristano (C.F. 00052090958), in persona del Sindaco pro-tempore, differendo opportunamente ex art. 269 cpc l'udienza di comparizione già fissata onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis cpc, quindi e all'esito*

*In via principale,*

- *rigettare integralmente le domande spiegate in causa dall'attrice poiché infondate;*  
*In via di stretto subordine,*
- *per l'ipotesi denegata in cui Tharros Yachting S.r.l. non dovesse essere considerata legittima proprietaria della quota pari all'86% del capitale sociale di Marine Oristanesi S.r.l. e per le causali in espositiva, condannare il Comune di Oristano, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione in favore della conchiudente del prezzo di Euro 206.700,00 incassato in dipendenza della stipula intervenuta il 29 ottobre 2019,*

- maggiorando la somma di interessi e maggior danno;*
- *condannare il Comune di Oristano, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione in favore della convenuta dell'ulteriore importo di Euro 11.279,07 ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e provata in corso di causa a titolo di risarcimento danni, nonché a tenerla indenne da ogni ulteriore somma o spesa che – eventualmente – dovesse essere riconosciuta all'attrice e posta a carico di Tharros Yachting Srl. Vinte, in ogni caso, le spese di lite maggiorate di rimborso forfetario 15 % ed accessori di legge.*

*Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02, si dichiara che non sono state proposte domande riconvenzionali, e che la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato è di valore compreso entro Euro 260.000,00, per cui il contributo unificato dovuto è pari a Euro 1.518,00.*

**PRODUZIONI:**

- 1) Delibera Giunta Comunale 35 del 31.03.15;*
  - 2) Delibera Consiglio Comunale 162 del 21.12.15;*
  - 3) Determina 1077 del 19.09.18;*
  - 4) Delibera del Consiglio Comunale 110 del 28.12.18;*
  - 5) Determina 426 del 30.04.19;*
  - 6) Delibera Giunta Comunale 140 del 10.07.19;*
  - 7) Determina 816 del 17.07.19;*
  - 7bis) Pubblicazione determina di gara;*
  - 8) Bando di Gara;*
    - 9) Articolo Unione Sarda del 30.07.19;*
  - 10) Diffida Comune del 30.07.19;*
  - 11) Nota 6.08.2019 al CdA di Marine Oristanesi Srl;*
  - 12) Nota 13.08.2019 al CdA di Marine Oristanesi Srl;*
  - 13) Nota 26.08.2019 ai soci di Marine Oristanesi Srl;*
  - 14) Atto depositato al R.II. Il 23.10.19 dal Dott. Costantino Porcu;*
  - 15) Atto di vendita del 29.10.2019 e allegati;*
  - 16) Decreto 5.11.2020 Giudice del Registro;*
  - 18) Decreto Collegio del 29.03.21;*
  - 19) Richiesta convocazione assemblea del 29.03.21;*
  - 19bis) PEC invio richiesta di convocazione;*
  - 20) Diniego alla richiesta di convocazione;*
  - 21) Verbale Assemblea del 18.05.21;*
  - 22) Visura Camerale Marine Oristanesi Srl al 03.06.21;*
  - 23) Visura Camerale storica Tharros Yachting Srl;*
  - 24) Contratti di gestione imbarcazione "Anita";*
  - 25) Affiliazione Ucina Tharros Yachting Srl;*
  - 26) Contratto di vendita imbarcazione Anita;*
  - 27) Licenza di navigazione Anita pre riscatto leasing;*
  - 28) Licenza di navigazione Anita successiva al riscatto;*
  - 29) Fatture Tharros Yachting Srl per locazione imbarcazione;*
  - 30) Statuto di Marine Oristanesi Srl;*
  - 31) Atto Costitutivo Marine Oristanesi Srl;*
  - 32) Fattura Notaio Ianni;*
  - 33) Fatture spese difesa nei procedimenti V.G. 42/2020 e 1830/2020.*
- Oristano, lì 15 dicembre 2021*  
*(avvocato Massimo Lai) (avvocato Christian Stara)"*

In data 16 dicembre 2021 si è costituita anche la società Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l., mediante comparso di costituzione del seguente tenore:

**“TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
Sezione Imprese  
**COMPARSA DI COSTITUZIONE**

Nell'interesse di

**MARINE ORISTANESI SERVIZI PORTUALI PER IL TURISMO E LA PESCA S.R.L.** (P.IVA 00619200959), in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te Signor Giovanni Salis, sedente presso il Porto Turistico di Oristano – Torregrande, e per il presente procedimento elettivamente domiciliata nella Via Figoli nr. 72 di Oristano, presso la persona e lo studio professionale dell'avvocato Christian Stara (C.F. STRCR574T03G113T), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente comparso. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata avvchristianstara@cnfpec.it, ovvero al numero di fax 0783.301651

**Contro**

**Circolo Nautico Oristano Asd**, rapp.to e difeso dall'avvocato Sandra Sassu

**ATTRICE**

e Contro

**THARROS YACHTING S.r.l.**, rapp.ta e difesa dagli avvocati Christian Stara e Massimo Lai

**CONVENUTA**

A mezzo del sottoscritto difensore e della presente comparso, intende costituirsi e si costituisce in giudizio Marine Oristanesi Srl, al fine di far proprie le allegazioni difensive contenute nella comparso di costituzione depositata da Tharros Yachting Srl e, con specifico riferimento all'asserita - da controparte - illegittimità della Delibera Assembleare assunta in data 18 maggio 2021, dedurre ed eccepire quanto a seguire:

In punto di fatto:

9. alla data del 12 aprile del 2021, la compagine societaria dell'esponente risultava essere costituita, secondo le risultanze del R.II. tenuto dalla CCIAA Cagliari – Oristano, dai soci Tharros Yachting S.r.l., titolare di una quota pari all'86% del capitale sociale; SFIRS S.p.A., titolare di una quota pari al 7% e – infine – Circolo Nautico Oristano Asd, titolare di una quota pari al 7% (DOC.TI 1 e 2);
10. in forza delle univoche risultanze riportate al punto che precede e con missiva del 12 aprile 2021, Tharros Yachting Srl aveva richiesto formalmente all'allora Presidente del C.d.A dell'esponente, di convocare l'Assemblea dei soci al fine – fra l'altro – di procedere al rinnovo delle cariche sociali, da tempo scadute (DOC. 3);
11. la richiesta avanzata da Tharros Yachting Srl veniva riscontrata dall'allora Presidente con nota del 03 maggio 2021, mediante la quale questi rifiutava la convocazione, contestando la qualità di socia dell'istante (DOC. 4);
12. con successiva missiva 06 maggio 2021, Tharros Yachting S.r.l. provvedeva, in proprio, a convocare l'Adunanza;
13. l'Assemblea, nel corso della quale veniva nominato il nuovo Organo amministrativo della società, si svolgeva il giorno 18 maggio 2021 presso lo studio del Notaio Luigi Ianni in Oristano alla presenza di tutti i soci e dell'allora Presidente del CdA (DOC. 5);
14. in data 3 giugno 2021, il Conservatore procedeva alla iscrizione nel R.II. della delibera di nomina dei nuovi amministratori (Cfr. DOC. 1).

§§§ §§§ §§§

*Svolta l'incontestabile premessa in fatto che precede, e venendo ad esaminare le doglianze mosse da controparte avverso la delibera impugnata, le stesse paiono potersi compendiare come appresso:*

- *L'Assemblea sarebbe stata convocata da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale;*
- *L'Assemblea sarebbe stata presieduta da un soggetto non legittimato a farlo;*
- *Il Presidente non avrebbe proclamato formalmente il risultato, né aperto i lavori, né vi sarebbe stata una "votazione";*
- *Il Dott. Porcu e il legale rapp.te del Circolo Nautico si sarebbero opposti alla trattazione dell'argomento inerente la nomina del CdA;*
- *Il Notaio avrebbe proseguito la verbalizzazione nonostante il Presidente avesse dichiarato sciolta l'Assemblea;*
- *La delibera sarebbe stata iscritta al R.II. come modifica dell'atto costitutivo, sebbene l'oggetto sia tutt'altro.*

*Orbene, fra le diverse censure mosse da controparte alla delibera, invero nessuna pare poter integrare le specifiche cause di invalidità previste dal disposto di cui al III co. dell'articolo 2479 ter cc per cui, preliminarmente, l'odierna comparsa eccepisce la decadenza ex I co. del citato articolo, essendo stato introdotto il giudizio solo in data 4 ottobre 2021.*

*Ferma l'eccezione che precede e nel merito, valga quanto a seguire:*

*E' noto che, venuto meno l'obbligo di tenuta del libro dei soci per le s.r.l., presupposto fondante dell'opponibilità della qualità di socio alla società, è costituito - ai sensi dell'articolo 2470 cc. - dall'iscrizione nel R.II.; tale correttamente dovendosi intendere, sul piano dell'interpretazione sistematica, il riferimento al "deposito" contenuto nel primo comma della disposizione normativa citata (Cfr. Cass. Civ. 27 novembre 2019 nr. 31051).*

*Orbene, se questo è, non può esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che, a decorrere dall'8 aprile del 2021 ed in esito all'attuazione, da parte del Conservatore del R.II., del Decreto 29 marzo 2021 del Tribunale di Oristano, Tharros Yachting Srl. poteva legittimamente spendere nei confronti della società esponente la propria qualità di socio, in quanto titolare dell'86 % del capitale sociale, e tale risultante dal precitato Pubblico Registro. Ciò a prescindere dalle deduzioni svolte da controparte e tese a contestare ora la titolarità della quota in capo alla Tharros Yachting Srl; ora il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti necessari per essere ammessa a far parte della compagine sociale.*

*Questioni queste prima ancora che radicalmente destituite di fondamento (e sul punto e per brevità, si richiamano e fanno proprie le deduzioni difensive e produzioni documentali della difesa di Tharros Yachting Srl), comunque superate dal dato di certezza (evidentemente relativa ed a quel dato momento storico), rappresentato dalle risultanze del Pubblico Registro.*

*In virtù di quanto evidenziato, pertanto:*

- a) Tharros Yachting S.r.l., potendo opporre la propria qualifica alla Società, ben poteva avanzare la richiesta di convocazione dell'Assemblea all'organo deputato a farlo, vale a dire il Presidente del CdA;*
- b) Risultava illegittimo il diniego frapposto da quest'ultimo alla convocazione richiesta;*
- c) Pienamente legittima risulta essere – conseguentemente – la convocazione della seduta ad opera diretta del socio ex art. 2479 cc (ex plurimis Cass. Civ. Sez. I, nr. 10621 del 25 maggio 2016);*

d) *Illegittimo, infine, risulta essere il contegno ostruzionistico tenuto dall'allora Presidente del CdA in sede di Assemblea.*

*Emerge dalle considerazioni che precedono, quindi, la radicale infondatezza della prima censura mossa da controparte.*

*Quanto al secondo, terzo e quinto motivo di doglianza, che possono essere trattati congiuntamente, deve osservarsi come alle ore 17:30<sup>2520</sup> del 18 maggio 2021, il Dott. Porcu non avesse ancora assunto la presidenza dell'Assemblea, negando che la stessa potesse essere qualificata come tale in quanto – a suo dire – convocata da un soggetto estraneo alla compagine sociale. Solo successivamente e resosi conto del fatto che – comunque - la verbalizzazione sarebbe proseguita, si tratteneva pretendendo di assumere lui (secondo quanto previsto dallo Statuto sociale), la presidenza, sebbene non al fine di consentire lo svolgimento dell'adunanza, bensì al fine di impedirlo (ed emerge chiaramente dal verbale).*

*Ciò spiega il perché dell'assenza di una formale apertura dei lavori da parte sua, dell'assenza di una proclamazione del risultato e della volontà di sciogliere anticipatamente la seduta, nel tentativo – fallito – di impedire l'assunzione di una deliberazione che, al contrario e stando alla sostanza, emerge limpidamente da una verbalizzazione dalla quale è dato desumere, in maniera inoppugnabile:*

- *modalità di convocazione dell'assemblea;*
- *luogo, data e ora in cui la stessa si è svolta;*
- *identità dei partecipanti; ➤ ordine del giorno;*
- *deliberazione assunta, e maggioranza che la ha approvata.*

*Non risultano, pertanto e nella sostanza, ragioni che possano inficiarne la validità.*

*Il quarto motivo di doglianza è palesemente privo di fondamento: l'opposizione alla trattazione di un argomento da parte dell'Assemblea (nel caso di specie il rinnovo delle cariche sociali), avrebbe potuto assumere un rilievo qualora fosse difettata una rituale convocazione di tutti i soci. Circostanza questa che non ricorre nel caso di specie e che controparte neppure contesta.*

*Parimenti infondata, infine, è anche l'ultima censura e, se già le precedenti si approssimavano alla temerarietà, questa ne oltrepassa di slancio il confine: le indicazioni contenute nei moduli della pratica camerale sono totalmente irrilevanti, e conseguono alla necessità da parte del Notaio di adoperare, per l'iscrizione, gli schemi informatici obbligati riservati ai pubblici ufficiali che – solitamente – non verbalizzano "assemblee ordinarie". E' di tutta evidenza, però, come le stesse non abbiano nulla a che vedere con la sostanza dell'atto deliberativo.*

*Al più e ove per ipotesi si volesse attribuire un qualche rilievo a quelle indicazioni, si potrebbe pensare ad un'irregolarità dell'iscrizione che controparte avrebbe dovuto far valere nanti il Giudice del Registro, ma non certo ad un motivo di invalidità della delibera assunta.*

*S'insta, quindi, per l'accoglimento delle seguenti*

#### **CONCLUSIONI**

*Piaccia al Giudice adito, ogni avversa eccezione e conclusione disattesa*

- *Rigettare le domande proposte dall'attrice poiché infondate, con vittoria di spese di lite maggiorate di rimborso forfetario 15%.*

#### **PRODUZIONI:**

- 1) *Visura camerale storica Marine Oristanesi Srl;*
- 2) *Visura camerale Marine Oristanesi Srl al 09 aprile 2021;*
- 3) *Richiesta convocazione Assemblea del 12 aprile 2021;*

---

20 25 Il verbale notarile ha fede privilegiata sul punto.

4) *Diniego convocazione Assemblea del 3 maggio 2021;*  
5) *Convocazione Assemblea inviata il 06 maggio 2021;*  
6) *Verbale Assemblea 18 maggio 2021.*  
*Oristano, li 16 dicembre 2021*  
*(avvocato Christian Stara)”*

➤ differita d'ufficio la prima udienza alla data dell'11 febbraio 2022 e svoltasi la stessa a mezzo trattazione scritta, il Giudice Dr. Caschili ha rilevato che il Comune di Oristano è litisconsorte necessario in relazione alla domanda principale formulata dal Circolo Nautico, avente ad oggetto la legittimità della procedura di vendita delle quote appartenenti al Comune di Oristano, pertanto ha ordinato al Circolo Nautico la chiamata in causa del Comune di Oristano nonché autorizzato la Tharros Yachting a chiamare in causa il Comune di Oristano rinviando all'uopo e onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, all'udienza dell'08 luglio 2022 ad ore 9:00, per la comparizione delle parti e la trattazione, da tenersi a trattazione scritta.

Tutto ciò premesso, il Circolo Nautico Oristano Associazione Sportiva Dilettantistica, a ministero del sottoscritto difensore

#### **CITA**

Il **COMUNE DI ORISTANO** (C.F. 00052090958), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora n.44, in Oristano, a comparire nanti l'intestato Tribunale ed il Giudice designato all'udienza dell'**08 LUGLIO 2022 ore 09,00**, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere, contraddittore o contumace, le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Nel merito:

- 1) accertare e dichiarare la legittimità della procedura di vendita ex D.Lgs. 175/2016 posta in essere dalle Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l. e per l'effetto accertare la legittimità e validità dell'acquisto compiuto dal Circolo Nautico Oristano Associazione Sportiva Dilettantistica della quota di proprietà del Comune di Oristano nella società Marine Oristanesi S.r.l. e ulteriormente disporre la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione effettuata dal notaio Ianni con pratica prot. R.I.5287 del 30.10.2019;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità della vendita

della quota del Comune di Oristano fatta dalle Marine Oristanesi a favore del Circolo Nautico Oristano, accertare e dichiarare il diritto del suddetto circolo ad esercitare il diritto di prelazione per la suddetta quota.

- 2) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera del 18 maggio 2021, registrata al Registro delle Imprese in data 3.6.2021, per le ragioni suesposte in quanto assunta in violazione di legge e dello statuto, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- 3) Con vittoria di spese del giudizio.

Con il presente atto non sono state proposte domande nuove e il valore della causa non è stato modificato ai fini del contributo unificato.

Oristano, lì 6 aprile 2022

Avv. Sandra Sassu

## Relazione di notifica

**ai sensi dell' art. 3bis della legge 21 gennaio 1994, n° 53**

Io sottoscritto Avv. Sandra Sassu (c.f. SSSSDR71C62L424T), con studio in Oristano, alla via Donizetti n. 22, nella mia qualità di difensore del CIRCOLO NAUTICO ORISTANO Associazione Sportiva dilettantistica (c.f. 80032780951), con sede in Oristano, Frazione di Torregrande-Porticciolo Turistico snc, in virtù di procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. a me rilasciata dal Presidente e legale rappresentante Dr. Gian Marco Patta su foglio separato che si allega,

### HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, dal mio indirizzo di pec avvsandrasassu@cnfpec.it, iscritto nel registro Generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IN.DE), nell'ambito del procedimento civile pendente nanti il Tribunale di Cagliari-Sezione Specializzata in materia di Impresa, N. 6655/2021 R.G., unitamente alla presente relazione firmata digitalmente:

- Atto di citazione per chiamata in causa, in formato pdf nativo, firmato digitalmente [nome file ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA\_signed];

- Procura speciale, in copia per immagine dell'originale cartaceo, asseverata digitalmente [nome file PROCURA CNO\_chiamata in causa\_signed];

A

- COMUNE DI ORISTANO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora n. 44, in Oristano, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it, tratto da registro PP.AA.

### DICHIARO

Che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento pendente nanti il Tribunale di Cagliari-Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 6655/2021 R.G., promosso con atto di citazione del 4.10.2021 dal Circolo Nautico Oristano Associazione Sportiva Dilettantistica in contraddittorio con Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l. e Tharros Yachting S.r.l.

Attesto che

la copia informatica della Procura speciale allegata è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta mediante scansione e il nome del relativo file è "PROCURA CNO\_chiamata in causa\_signed".

Oristano, li 6 aprile 2022

Firmato digitalmente  
dall' Avv. Sandra Sassu

**AVV. SANDRA SASSU**  
VIA DONIZETTI 22-09170 ORISTANO  
TEL .3496119610- FAX 07832117191  
PEC avvsandrasassu@cnfpec.it  
E-MAIL sandra.sassu@tiscali.it

### **PROCURA SPECIALE**

Io sottoscritto Gian Marco Patta (c.f. PTTGMR66P21B354V), nato a Cagliari il 21.9.1966, nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante del Circolo Nautico Oristano Associazione Sportiva Dilettantistica (c.f. 80032780951) con sede in Oristano, Frazione Torregrande, Porticciolo Turistico, delego e nomino per stendere e sottoscrivere l'atto di citazione per chiamata in causa che precede nei confronti del Comune di Oristano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora n. 44, in Oristano, nell'ambito del procedimento pendente nanti il Tribunale di Cagliari-Sezione Specializzata in materia di impresa, n. 6655/2021 R.G., in contraddittorio delle Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l., e di Tharros Yachting S.r.l. ed essere rappresentato e difeso in ogni stato fase e grado del giudizio, fino a completa definizione, l'Avv. Sandra Sassu (c.f. SSSSDR71C62L424T), presso la quale eleggo domicilio nel suo studio in Oristano, alla via Donizetti n° 22.

Conferisco al suddetto procuratore tutti i più ampi poteri e facoltà di legge, comprese quelle di transigere e conciliare, rinunciare a domande, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, riscuotere somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, opposizioni, impugnazioni, reclami, modificare le conclusioni, nonché proporre qualsivoglia azione, istanza, eccezione, per il buon esito della lite, eleggere domicili e farsi sostituire in udienza da altri procuratori con pari poteri o revocare gli stessi.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell' art.4, 3° comma, del d.lgs n° 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell' art. 2, 7° comma, d.l. n° 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procedura conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell' incarico.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell' art. 13 del regolamento UE n° 2016/679(GDPR) e art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Oristano, addì 6 aprile 2022



*Gian Marco Patta*  
*È autentico*  
*Sandra Sassu*

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notifica, ai sensi e per gli effetti dell' art. 149 bis c.p.c. dell' art. 3 bis della legge n.53/1994 e dell' art. 18 del D.M. 44/2011, dei documenti informatici allegati. Allegati a questo messaggio troverà i files originali (relazione di notifica, atto di citazione per chiamata in causa e procura alle liti) debitamente sottoscritti con firma digitale.

Distinti saluti.

Avv. Sandra Sassu